GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — MARTEDÌ 31 OTTOBRE — NUM. 254

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE: — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

Domani, 1° novembre, ricorrendo la festa di tutti i Santi, non si pubblica la Gazzetta.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 ottobre 1876, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate all'AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *del Ministro per la Pubblica Istruzione, fatta in udienza del 22 settembre 1876, intorno al R. decreto che approva il regolamento pei licei e ginnasi del Regno:*

SIRE,

Dovendo il nuovo regolamento pei licei e pei ginnasi, che fu approvato col Regio decreto del 5 marzo ultimo scorso, andare in vigore solo al cominciare dall'anno scolastico 1876-1877, mi parve prudente cosa e ragionevole, sarei per dire un dovere, il considerare se, pel miglior vantaggio degli studi e dell'Amministrazione, si potesse con qualche modificazione o corroborare vieppiù gli utili intendimenti ond'esso era informato o renderne più facile e spedita l'esecuzione.

Oltre la disamina accurata del regolamento stesso che si sarebbe continuata negli uffici del Ministero, due mezzi erano indicati per bene riuscire allo scopo. L'uno consisteva nello interrogare i capi degli istituti e i collegi tutti degl'insegnanti, i quali ben può dirsi che rappresentino in questo negozio la più sana e competente opinione pubblica, l'altro era suggerito dalle disposizioni vigenti che fanno obbligo al Ministro di chiedere l'avviso del Consiglio superiore per la pubblicazione dei regolamenti necessari all'esecuzione delle leggi e dei programmi d'istruzione.

Fatta l'una cosa e l'altra, e raccolta copia di consigli e di proposte, ragguardevole così pel numero come per la qualità delle persone e delle rappresentanze interrogate, conveniva scegliere il modo e la forma delle nuove disposizioni, vale a dire se tornasse più acconcio di lasciare fermo il mentovato regolamento del 5 marzo pur accompagnato da quei mutamenti che qua e là fossero giudicati opportuni, ovvero di rifonderlo in una nuova compilazione. Perchè siasi seguito il secondo di questi due modi si farà manifesto dall'esposizione che segue.

Bene si appose l'onorevole mio antecessore giudicando che il regolamento pubblicato col Regio decreto del 1° settembre 1865 per le scuole secondarie classiche fosse da rinnovare. A dimostrazione di ciò non occorrono molte parole. Basti il dire che, oltre la convenienza di semplificarlo nella forma, perocchè vi erano senza utilità ripetute alcune disposizioni della legge 13 novembre 1859, parecchie parti, specie quelle che si riferiscono agli esami ed all'orario, erano già state abrogate dalle riforme pubblicate col Regio decreto 10 ottobre 1867 e da successive ordinanze. Ed aggiungendo come da ciò provenissero incertezze e confusioni non poche nè lievi in chi era chiamato ad osservarlo, e come fosse provato dall'esperienza che altre parti abbisognavano di riforma, sarà detto abbastanza per questo riguardo.

Gioverà piuttosto venire considerando le differenze più notevoli che sono fra il regolamento del 5 marzo ed il nuovo che ho l'onore di sottoporre all'approvazione di Vostra Maestà.

Nel comma dell'articolo 1 era fatta facoltà al Collegio degli insegnanti, presieduto dal provveditore agli studi, di proporre che il principio ed il termine dell'anno fossero anticipati, riservata al Ministro la potestà di deliberare sulle ragioni all'uopo riferite.

Molti inconvenienti furono qui notati che sarebbero scaturiti o dalla disformità nell'incominciare e nel finire l'anno scolastico, lasciata quasi al libito dei Collegi degli insegnanti, o dalla resistenza del Ministero alle proposte riconosciute improvvide, senza dire della parte difficile e scabrosa che era fatta al provveditore.

Colla nuova redazione " l'anno scolastico dura dieci mesi: *salvo condizioni eccezionali dei luoghi,* esso incomincia il 15 di ottobre e si chiude il 15 di agosto, „ come si contiene in limiti molto ristretti la possibilità del mutamento, così non si dà occasione a pericolose discrepanze.

Nel nuovo regolamento (articolo 3) non è mantenuta la disposizione che le materie si debbano insegnare su libri di testo *approvati dal Consiglio superiore;* non perchè non si giudichi buona per se stessa, ma perchè, mancando ora un elenco di libri che il Consiglio superiore abbia giudicato appropriati ai diversi insegnamenti, e non poche essendo le difficoltà per ben riuscirvi, non si potrebbe richiederne per tempo non breve l'adempimento.

Per ora sembra sufficiente provvisione l'obbligo fatto ai professori di determinare i libri di testo per ciascuna disciplina, nel che si accordano il regolamento del 5 marzo e il nuovo all'articolo 52, *a*), alla qual provvisione darà forza ed efficacia l'aggiunta ora stabilita, così espressa: " Il professore che propone un testo nuovo dovrà spiegare le ragioni della sua scelta in apposita relazione, che sarà trasmessa al Ministero. „

Il desiderio che negli istituti classici sia dato possibilmente anche l'insegnamento del disegno e di qualche lingua moderna risponde ai bisogni dei nostri tempi, nè manca a conferma di ciò l'esempio degli Stati più cospicui d'Europa. A ciò si provvede nell'uno e nell'altro regolamento, però con questo divario, che nel nuovo non si reputò opportuno di mantenere la condizione che gl'insegnamenti predetti saranno dati in quegli istituti nei quali *s'inscriverà un numero di alunni sufficiente a pagarne la spesa.* Non è superfluo avvertire che nessuna innovazione s'intende fatta negli istituti ove per la legge-decreto 10 febbraio 1861 è obbligatorio l'insegnamento del francese.

Avendo fatto buona prova la disposizione già contenuta nel regolamento 1° settembre 1865, per la quale i professori delle prime due classi ginnasiali guidano, avvicendandosi, i propri alunni pel corso biennale, e il provvedimento consimile stabilito colla circolare ministeriale del 1° novembre 1870 per le classi superiori, parve a molti che si potesse con utilità estendere alla classe terza il turno, così che anche il professore di questa classe, che fino ad ora fu tenuto fermo, accompagnasse, egualmente che gli altri due colleghi delle classi inferiori, i propri alunni per tutto il corso triennale.

Questo provvedimento fu infatti accolto nel regolamento del 5 marzo. Ma che non fosse grande la fiducia di una larga applicazione anche nel Ministro che la propose si fa manifesto dalla cautela ond'era accompagnato, di farne dipendere l'esecuzione dalle condizioni del ginnasio. Ciò alludeva, non v'ha dubbio, a molti fra gli insegnanti delle due classi inferiori, i quali prestano in esse da tempo opera efficace e degna di lode, ma forse non riuscirebbero, pel mancato esercizio o per altre ragioni, idonei agl'insegnamenti propri della terza classe, che nel presente ordinamento ginnasiale ha importanza capitale. Nè vuolsi tacere che quasi tutti gli attuali professori della classe terza hanno significato in modo più o meno aperto il desiderio di non discendere ai primi elementi. Per queste considerazioni parve che non fosse, come intempestiva per ora, da conservare la predetta innovazione.

Dall'intendimento di poter giovare in modo indiretto agli insegnanti relativamente alle loro condizioni economiche, l'onorevole mio antecessore fu consigliato a disporre che gli esercizi di aritmetica pratica potessero essere fatti nei corsi inferiori dai professori delle rispettive classi, e che fossero retribuite le supplenze tenute dai professori sì ginnasiali come liceali ai colleghi legittimamente impediti collo stipendio di un professore reggente in proporzione del tempo che durassero.

Lasciando da parte le cure complicate che ne sarebbero provenute tanto ai capi degli istituti quanto all'Amministrazione centrale, si presentò non infondato il dubbio che dai due provvedimenti testè accennati venisse detrimento agli studi. Conseguentemente non sono nè l'uno nè altro accolti nel nuovo regolamento. Che poi non sia venuta meno nel Governo la cura di portare qualche sollievo alle condizioni economiche degli ufficiali addetti agli istituti d'insegnamento è prova il disegno di legge, già da me presentato al Parlamento, con cui si propone l'aumento di un secondo decimo negli stipendi.

Eliminato in massima l'aumento dell'orario degli insegnanti oltre il limite stabilito dalla legge, e accettata la disposizione del regolamento 5 marzo, per la quale è cresciuto di un quarto il tempo che fin qui era dato agli studi classici nei corsi liceali, conveniva trovare un modo che conciliasse i due termini a prima vista discordanti. Il modo fu suggerito da professori non meno abili che provetti nell'arte d'insegnare, e parve accettabile o degno almeno di essere posto a sperimento. E consiste nell'unire in un corso unico la seconda e la terza classe liceale per l'insegnamento del latino e del greco in guisa che gli alunni attendano a queste discipline per sette ore nella settimana, e il professore non debba occupare in questo corso e nel primo un tempo maggiore delle quindici ore a cui è obbligato per legge. Notizie accertate sugli atti del Ministero fanno possibile questa disposizione in tre quarti almeno dei licei Regi. Ai pochi altri, dove il numero degli alunni delle due classi riunite fosse troppo grande, provvederà il Ministro nel modo che sarà dimostrato più opportuno giovandosi dei professori del liceo che hanno un orario non grave, od anche, se faccia d'uopo, dei candidati approvati negli istituti superiori, che pel momento non abbiano ricevuto uno stabile collocamento nei ginnasi o nei licei. Non va taciuto che a compiere questa riforma, dalla quale è lecito sperare efficaci risultamenti di profitto nelle lettere classiche, l'orario, notato finora complessivamente, fu in eguale misura distribuito fra il latino ed il greco.

Il regolamento del 1° settembre 1865 prescriveva che nel ginnasio avesse luogo l'istruzione ginnastica, riservati agli alunni del liceo gli esercizi militari. Di questi non essendosi fatto cenno nel regolamento del 5 marzo, si intese che fossero aboliti e sostituiti dalle esercitazioni ginnastiche, disposizione accolta anche nel nuovo regolamento. Infatti l'esperienza ha dimostrato che pel modo onde furono tenuti sin qui e per gli strumenti disadatti e malconci non pure nessun giovamento se ne trasse pel fine cui sembravano destinati, ma al contrario sì poco interessamento inspiravano da riuscire spesso causa di turbata disciplina. Ed a renderli cosa seria, oltre che si andrebbe incontro a dispendi gravosi, si incorrerebbe nell'inconveniente di deviare dal fine cui tende in ogni sua parte l'istituto classico.

Dell'istruzione religiosa, di cui gli esercizi erano indicati dal regolamento 1° settembre 1865, non si fa cenno ora come non si fece nelle disposizioni del 5 marzo, non giovando toccare un argomento così difficile e delicato prima che una larga discussione ed il voto della rappresentanza nazionale porgano qualche miglior guida e criterio ad un'azione sicura dell'Amministrazione.

Sulle condizioni di età e di sapere alle quali un giovinetto possa presentarsi a sostenere l'esame di ammissione alla prima classe del ginnasio, si discusse molto in Italia e fuori, e, come suol accadere in siffatte questioni, senza gran frutto di pratici risultamenti. Nel regolamento del 5 marzo fu a quest'uopo stabilito che il candidato alla 1ª classe ginnasiale provasse con regolare attestato di aver fatti gli studi prescritti nella 3ª classe elementare e di aver compiuto il nono anno di età; che anche l'esame orale si facesse sulle materie proprie della classe terza.

Questa disposizione potrebbe certamente essere sostenuta con validi argomenti, se non trovasse un ostacolo nell'articolo 219 della legge 13 novembre 1859. A conciliare il testo della legge coll'intendimento di non prolungare di troppo il tempo che si richiede al compimento degli studi mezzani il nuovo regolamento si limita a volere la sola condizione dell'età di nove anni e l'esame orale su tutte le materie delle quattro classi elementari, escluso l'obbligo di documentare gli studi con regolare attestazione.

La facoltà data agli studenti di presentarsi in qualsiasi istituto governativo a sostenere anche gli esami di passaggio dall'una all'altra classe, provvedimento preso la prima volta per le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 13 settembre 1874, fu accolta nel regolamento proposto dal mio antecessore e da me conservata. Convenne però, a vantaggio degli studi, e dei giovani ad un tempo, stabilire una cautela per l'esame di coloro che, avendo studiato privatamente, chiedono di entrare in un istituto governativo. La quale consiste in ciò, che le prove orali devono versare sulle materie di tutti gli anni antecedenti, pei quali il candidato non offra alcuna pubblica attestazione di esami.

Con questa disposizione consuona l'altra che riguarda specialmente l'esame di licenza ginnasiale, le cui prove orali per tutti gli esaminandi indistintamente, pubblici o privati che sieno, devono estendersi a tutte le materie insegnate nel ginnasio, mentre pel regolamento del 5 marzo le prove si limitavano alle materie proprie delle due classi superiori. Curare nelle scuole anche col mezzo degli esami la continuità progressiva delle cognizioni è uno dei mezzi più efficaci all'acquisto del vero e sodo sapere.

Nell'articolo 29 del regolamento che presento all'approvazione di V. M. è contenuta una disposizione nuova e, secondo ciò che ne penso, così importante da meritare per un lato qualche parola di commento, e per un altro tutta l'attenzione degli insegnanti e degli alunni. Mantenute circa l'approvazione negli esami le condizioni stabilite nell'articolo 30 del regolamento 5 marzo, propongo che si elevi al *minimum* di sette punti di merito la votazione media sulla lingua italiana, e che anche la prova scritta in questa materia non sia qualificata inferiore a sei punti, mentre per le altre materie il grado di sufficienza è rappresentato da sei punti, e può aver luogo la compensazione fra le due prove, scritta ed orale, mediante cinque od otto punti a vicenda. Questo provvedimento appartiene a quell'ordine di idee ch'ebbi l'onore di significare nella recente relazione presentata a V. M. sulle modificazioni per l'esame di licenza liceale. Il rigore, dissi, non deve cogliere d'improvviso l'esaminando; nè può, secondo l'equità, la riprovazione nell'italiano avere una particolare sanzione in confronto delle altre materie, se non quando anche negli esperimenti anteriori siasi seguito lo stesso criterio.

Non pochi ginnasi governativi sono in luoghi ove non trovasi un liceo Regio. Formata la Giunta per l'esame di licenza ginnasiale nel modo stabilito dall'articolo 39 del regolamento 5 marzo, vale a dire di due professori di liceo oltre ai professori delle classi superiori, ne può derivare la conseguenza di un aggravio notevole al municipio del luogo ove manca il liceo, tenuto a pagare le indennità di viaggio e di dimora ai professori del liceo, senza dire che in alcune provincie, pel numero considerevole dei ginnasi, mancherebbe anche il modo di sopperire convenevolmente al bisogno. Fu dunque necessario di rendere nel nuovo regolamento meno rigida la prescrizione predetta ammettendo che, dove manchi il liceo, possa il Regio provveditore agli studi designare due commissari da aggiungersi nella Giunta ai professori ginnasiali. Nulla poi si oppone che anche l'incaricato speciale per l'insegnamento della matematica nel ginnasio possa essere uno dei due commissari; e parimente vedranno i provveditori agli studi nelle città più cospicue, ove l'insegnamento privato è fiorente di istituti legalmente riconosciuti, di chiamare nella Giunta esaminatrice per la licenza ginnasiale qualche autorevole insegnante di quegli istituti.

Merita di essere particolarmente segnalata una disposizione stabilita nell'articolo 26 del regolamento 5 marzo, accolta quanto alla sostanza, ma notevolmente modificata quanto alla forma nell'articolo 52,*b*) del regolamento nuovo.

L'approvazione o la riprovazione degli alunni alla fine dell'anno scolastico dipendette fin qui esclusivamente, o quasi, dall'esito dell'esame, poco importando rispetto a ciò la votazione del così detto primo scrutinio, alla quale si aveva riguardo soltanto o per avvalorare la compensazione fra le prove scritte e le orali o per escludere i giovani dagli esami.

Fu dunque savio divisamento del mio antecessore questo, di stabilire un'equipollenza del merito degli alunni dimostrato durante il corso coi probabili risultamenti dell'esame.

" Al termine dell'anno (così il citato art. 26), prima che incomincino gli esami di promozione, saranno comunicate a ciascun alunno le note di merito che gli furono segnate nelle singole materie, conformemente alle prove da lui date durante l'anno. *Se accetta* in tutto o in parte queste note, purchè di merito sufficiente, è esonerato dai relativi esami di promozione. "

In luogo di esporre le ragioni per le quali, accettata in massima la riferita disposizione, non ho creduto di mantenerla letteralmente, recherò la modificazione introdotta nel nuovo regolamento all'articolo citato 52, *b*):

" Il Collegio dei professori sceglie in ciascuna classe, ad eccezione della 5ª ginnasiale e della 3ª liceale, quei giovani che durante l'anno diedero prove costanti di buona condotta e diligenza e in ciascuna materia ottennero una media annuale non inferiore a 7|10. Questi alunni *saranno dichiarati senz'altro promossi alla classe superiore*, assegnando loro in

ciascuna materia i punti di merito, quali risultino dallo studio e dal profitto dell'intero anno. „

Il confronto fra queste due disposizioni rende superflua ogni dichiarazione.

L'orario che io propongo per le classi ginnasiali non differisce essenzialmente da quello che fu stabilito col regolamento anteriore. Va solo notata l'indicazione di *storia* e *geografia* per l'insegnamento prima designato semplicemente colla voce *storia* nelle classi superiori. Il qual mutamento significa chiaramente come debba il professore curare che insieme colla storia antica sia spiegata la corrispondente geografia, e siano richiamate cogli opportuni confronti le notizie geografiche imparate nei primi tre anni.

L'orario per le classi liceali presenta qualche innovazione. Vi è aumentato di un'ora l'insegnamento dell'italiano nella seconda classe. Alle lettere latine e greche, non pure conservato l'aumento complessivo di 5 ore già proposto nell'altro regolamento, ma aggiunte altre due ore, fu assegnato, perchè ne fosse meglio accertato l'insegnamento, un orario separato. Il tempo assegnato alla matematica fu diminuito di due ore, essendo stato riconosciuto che il fine, cui tende questa materia nell'istituto classico, si possa egualmente raggiungere. Finalmente furono date due ore di più alla filosofia, da occuparsi nel primo corso, segnatamente colla lettura e collo studio di luoghi filosofici latini e colla spiegazione della nomenclatura filosofica, di cui tanta parte si chiarisce colla lingua greca.

Tralascio di soffermarmi a dire di altre modificazioni, meno importanti, che accadde di fare in questo lavoro di revisione sì del primo come del secondo regolamento, restringendomi a significare la speranza che questa nuova elaborazione, alla quale pur contribuì di molto l'opera preparata dal mio antecessore, valga a segnare un progresso nei nostri Istituti classici, dalla cui prosperità dipendono in gran parte le sorti della vita intellettuale e morale della nazione.

Quando piaccia alla M. V. di approvare le considerazioni e le proposte che ebbi l'onore di fare in questa esposizione, io La prego di apporre l'augusta Sua firma al decreto che segue:

Il Num. **3451** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi e i regolamenti concernenti l'insegnamento, gli esami e le discipline proprie alle scuole secondarie del Regno;

Veduto il Nostro decreto 5 marzo 1876, n. 3026 (Serie 2ª);

Udito il Consiglio Superiore dell'Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il regolamento pei Regi ginnasi e licei, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, è approvato.

Art. 2. Sono abrogati il regolamento del 1° settembre 1865, numero 2498, il regolamento del 5 marzo predetto, e tutte le altre disposizioni contrarie al presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo, addì 22 settembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

REGOLAMENTO

CAPO I. — *Anno scolastico.*

Art. 1. L'anno scolastico nei ginnasi e licei dello Stato dura dieci mesi. Salvo condizioni eccezionali dei luoghi, esso incomincia il 15 di ottobre e si chiude il 15 di agosto.

CAPO II. — *Insegnamento.*

Art. 2. L'insegnamento nei ginnasi e nei licei comincia appena finiti gli esami di ammissione e di promozione nella sessione di ottobre, che non potrà mai essere protratta oltre al 5 di novembre.

Art. 3. Le materie d'insegnamento nei ginnasi e nei licei sono quelle prescritte dagli articoli 190 e 191 della legge 13 novembre 1859, in conformità delle istruzioni Ministeriali, e secondo l'orario unito a questo regolamento.

Art. 4. Alle materie accennate all'articolo 3 si potrà, in date condizioni, aggiungere l'insegnamento del disegno e quello di una o più lingue moderne.

Art. 5. I professori delle due prime classi ginnasiali guidano i propri alunni per tutto il corso biennale.

Art. 6. Ai professori della quarta e della quinta ginnasiale è data facoltà di ripartire tra loro gli insegnamenti delle due classi, ovvero d'insegnare tutte le materie in una sola classe. In questo caso essi accompagnano i propri alunni per tutto il corso biennale.

Art. 7. L'insegnamento della matematica nel ginnasio è dato di regola da un insegnante speciale; ma potrà anche essere commesso in tutto o in parte al professore del liceo.

Art. 8. Nella seconda e nella terza classe del liceo l'insegnamento del latino e del greco viene dato di regola, riunendo le due classi in un corso unico.

In questo corso biennale il professore avvicenda le materie di studio stabilite per le due classi.

Dove il numero degli alunni riuscisse troppo grande il Ministro si riserva di provvedere.

Art. 9. La distribuzione delle lezioni è proposta dal Collegio dei professori ed approvata dal Consiglio scolastico della provincia.

Art. 10. Il capo dell'istituto provvede alle supplenze che non oltrepassino la durata di una settimana col personale dell'istituto medesimo o con altre persone, secondo i casi, riferendone alla podestà scolastica. Quando oltrepassino questo tempo, dovrà provvedere d'accordo coll'autorità scolastica.

Dove il ginnasio è separato dal liceo il direttore è tenuto a supplire fino alla durata di una settimana.

Delle supplenze commesse a persone estranee all'istituto si darà tosto avviso al Ministero, il quale, conosciutane a tempo propria la durata, disporrà per la rimunerazione.

Art. 11. L'istruzione ginnastica è obbligatoria per tutti gli alunni del ginnasio e del liceo. A richiesta del padre o di chi ne tiene luogo, potranno esserne dispensati temporaneamente gli alunni ai quali per attestato dei medici e per giudizio dell'istruttore potesse far danno.

L'istruzione ginnastica dura dal dicembre all'ultimo di giugno, e viene data due ore alla settimana, scegliendo possibilmente il tempo in cui rechi sollievo al lavoro mentale degli alunni.

CAPO III. — *Esami.*

Art. 12. Gli esami nei licei e ginnasi Regi sono di tre specie:

a Di ammissione;

b) Di promozione da una classe a quella immediatamente superiore;

c) Di licenza.

Gli esami di promozione si danno dagli studenti iscritti nell'istituto, secondo le norme dell'articolo 52, *b*), e da quegli alunni di scuola privata o paterna che vi si sottopongono per ottenere una pubblica attestazione dei loro studi, e non per iscriversi nello istituto.

Gli esami di ammissione si danno da tutti i giovinetti che vogliono iscriversi nella prima classe ginnasiale, e da quelli che chiedono d'iscriversi nelle altre classi del ginnasio o del liceo senza regolare attestato di promozione.

Art. 13. Gli esami di promozione si danno alla fine ed al principio dell'anno scolastico; quelli di ammissione soltanto in principio.

I giorni per gli esami di licenza liceale sono indicati ciascun anno dal Ministro. I giorni per gli esami di licenza ginnasiale sono fissati in ciascuna provincia dal Regio provveditore agli studi.

Art. 14. Per poter sostenere l'esame di ammissione alla prima classe del ginnasio è necessario avere compiuto il nono anno di età, e per le altre classi del ginnasio e del liceo avere compiuto l'anno corrispondente.

Art. 15. Gli alunni iscritti in un ginnasio o in un liceo Regio o pareggiato devono presentarsi all'esame di promozione e di licenza nell'istituto in cui si iscrissero al principio dell'anno, se non abbiano dovuto seguire altrove le loro famiglie.

Quando un alunno iscritto in un ginnasio o in un liceo si rechi altrove a sostenere l'esame di promozione o di ammissione alla classe o ad una delle classi superiori, e poi voglia rientrare nell'istituto in cui era iscritto, è data facoltà al collegio dei professori di sottoporlo ad un esame; nè egli potrà mai essere ammesso in altra classe che in quella a cui sarebbe stato regolarmente promosso, se fosse rimasto nell'istituto al quale prima apparteneva.

Art. 16. Gli alunni di scuola privata o di scuola paterna possono presentarsi all'esame di promozione, secondo l'articolo 12, solamente in un istituto Regio; essi dovranno pagare la tassa prescritta per gli esami di ammissione.

Art. 17. Gli alunni di scuola privata o di scuola paterna non potranno presentarsi all'esame di licenza ginnasiale se non in uno dei ginnasi Regi della rispettiva provincia; o, dove non sia ginnasio Regio, in quello che in ciascuna provincia ne abbia avuta facoltà dal Ministro.

Art. 18. L'esame d'ammissione alla prima classe del ginnasio consta:

a) Di un componimento italiano;

b) Di una prova orale sulle materie insegnate nelle quattro classi elementari.

Art. 19. L'esame di promozione alle classi 2ª, 3ª e 4ª del ginnasio consta:

a) Di un componimento italiano;

b) Di due prove scritte di versione, una dall'italiano in latino, ed una dal latino in italiano;

c) Di una prova orale su tutte le materie della classe precedente.

Art. 20. Gli esami di promozione alla 5ª classe ginnasiale constano:

a) Di una prova scritta d'italiano;

b) Di due prove scritte di versione, una dall'italiano in latino, ed una dal latino in italiano;

c) Di una prova scritta di greco, conforme all'articolo 25;

d) Di una prova orale su tutte le materie della 4ª.

Art. 21. Gli esami di promozione alla 2ª e alla 3ª classe del liceo constano:

a) Di un componimento italiano;

b) Di una prova scritta di latino;

c) Di una prova scritta di greco, conforme all'articolo 25;

d) Di una prova scritta di matematica;

e) Di una prova orale su tutte le materia dell'anno precedente.

Art. 22. A ciascuna delle prove scritte accennate agli articoli 18, 19, 20, 21, saranno assegnate quattro ore di tempo.

Art. 23. Il giudizio sulle due prove scritte di latino, accennate agli articoli 19 e 20, è complessivo; ma perchè segua l'ammissione all'esame orale, conforme all'articolo 29, ognuna dovrà ottenere almeno 5/10.

Art. 24. La prova scritta di latino nelle classi del liceo potrà essere o un tema di componimento o una versione dall'italiano ad arbitrio della Giunta esaminatrice.

Art. 25. Le prove scritte di greco, accennate agli articoli 20, 21, 28, oltre ad un saggio di versione dal greco, dovranno contenere qualche proposizione italiana da tradurre in greco.

Art. 26. Negli esami d'ammissione le prove scritte sono eguali a quelle stabilite per gli esami di promozione. Le prove orali verseranno sulle materie di tutti gli anni antecedenti, per i quali il candidato non offra alcuna pubblica attestazione di esami.

Art. 27. Alla fine della quinta classe del ginnasio ha luogo l'esame di licenza ginnasiale, e nessuno può esserne dispensato.

L'attestato di licenza ginnasiale è necessario per l'ammissione alla prima classe del liceo ed all'esame di licenza liceale dopo tre anni.

Art. 28. L'esame di licenza ginnasiale consta:

a) Di un componimento italiano;

b) Di due prove scritte di versione, una dall'italiano in latino, ed una dal latino in italiano;

c) Di una prova scritta di greco, conforme all'articolo 25;

d) Di una prova scritta di matematica;

e) Di una prova orale su tutte le materie insegnate nel ginnasio.

Ad ogni prova scritta saranno assegnate 5 ore.

La prova orale è pubblica, ed ogni alunno deve rispondere almeno per un quarto d'ora su ciascuna materia.

Art. 29. In tutti gli esami, per ottenere l'approvazione, è necessario avere riportato almeno 7/10 nell'italiano e 6/10 in ciascuna delle altre materie. Nelle materie in cui è richiesta la doppia prova scritta ed orale, potrà essere promosso chi avrà ottenuto 6/10 in una delle prove d'italiano e 5/10 in una delle prove delle altre materie, e almeno 8/10 nell'altra prova.

Chi nella prova scritta riporta meno di 6/10 in italiano o meno di 5/10 nelle altre materie non è ammesso all'esame orale.

Art. 30. Il candidato da qualunque scuola provenga, se nella prima sessione non vince tutte le prove, ha facoltà di ripresentarsi nel medesimo istituto alla sessione di ottobre senza pagare altra tassa. Ove in ottobre non ottenga l'approvazione, dovrà ripetere tutte le prove nell'anno seguente e pagare di nuovo la tassa prescritta.

Art. 31. L'alunno di scuola privata o paterna non ha diritto di riparare le prove fallite nell'esame di ammissione. Nell'anno seguente deve ripetere tutte le prove e pagare di nuovo la tassa prescritta.

Art. 32. Negli esami di ammissione e di promozione alle classi ginnasiali e liceali e in quelli di licenza ginnasiale i temi per le prove scritte sono dati dalle Giunte esaminatrici.

I temi assegnati per l'esame di licenza ginnasiale saranno pubblicati nella cronaca annuale.

Art. 33. Gli esami di licenza liceale sono regolati da particolari disposizioni.

Art. 34. Gli attestati di ammissione e di promozione ottenuti nei ginnasi e nei licei Regi o pareggiati sono titoli di ammissione

a tutti gli altri ginnasi e licei del Regno, salvo il caso accennato all'articolo 15.

Art. 35. Oltre agli esami che si danno al principio e al termine dell'anno, in tutte le classi dei ginnasi e dei licei richiedesi di tratto in tratto qualche prova a voce o per iscritto.

Le note medie bimestrali ottenute in ciascuna materia sono lette agli alunni nella classe e comunicate ai loro genitori o a chi ne tien luogo.

CAPO IV. — *Giunte esaminatrici.*

Art. 36. Il capo dell'istituto è presidente di tutte le Giunte esaminatrici.

Art. 37. La Giunta per l'esame di ammissione alla 1ª classe del ginnasio è composta dei due professori, che nell'anno incipiente insegneranno nella 1ª e nella 2ª classe, e dell'incaricato di aritmetica.

Art. 38. La Giunta per l'esame di ammissione e di promozione alla 2ª, alla 3ª, alla 4ª ginnasiale è composta dei professori della classe, da cui esce, e della classe in cui entra l'alunno e dell'incaricato di aritmetica.

La Giunta per l'esame di ammissione e di promozione alla 5ª ginnasiale è composta dei due professori di 4ª e 5ª e dell'incaricato di matematica.

Art. 39. La Giunta per l'esame di licenza ginnasiale è composta dei due professori di 4ª e 5ª e di due professori di liceo, o dove manchi il liceo, di due commissari designati dal Regio provveditore; anch'essa è presieduta dal direttore del ginnasio.

Art. 40. Negli esami di ammissione e di promozione alla 2ª e alla 3ª classe del liceo esaminano i professori delle rispettive materie sotto la direzione del preside.

Art. 41. Spetta al capo dell'istituto ed agli esaminatori vegliare alla perfetta regolarità degli esami scritti. Di ogni irregolarità i membri delle Giunte dovranno rispondere al Ministro, o tutti insieme o ciascuno in particolare secondo i casi.

Art. 42. I risultamenti degli esami e le note attribuite agli alunni senza esami, conforme all'articolo 52, *b*), si scriveranno in appositi registri. Ogni registro deve contenere i voti di ciascuna prova, ed essere sottoscritto da tutti gli esaminatori.

CAPO V. — *Presidi, direttori, professori.*

Art. 43. I presidi dei licei e i direttori dei ginnasi governano gli istituti; convocano il Collegio dei professori alle adunanze ordinarie e straordinarie, e lo presiedono.

Art. 44. Essi vegliano alla disciplina; assistono di tratto in tratto alle lezioni dei professori; tengono regolarmente i registri dell'iscrizione; notano le assenze degli insegnanti, i meriti e le mancanze degli alunni; e dove la gravità dei casi lo richieda, ne riferiscono all'autorità scolastica.

Art. 45. Annunziano per iscritto ai genitori, o a chi ne fa le veci, i meriti e le mancanze dei figliuoli conforme agli articoli 35 e 62. Se le scuole sono frequentate anche da convittori, ne scrivono ogni mese al rettore del convitto.

Art. 46. Vegliano alla conservazione della suppellettile scolastica e scientifica, giovandosi all'uopo dei professori di fisica, di storia naturale e dell'istruttore di ginnastica; e quando manchino arnesi necessari, fanno i dovuti uffizi presso le potestà cui spetta provvedere.

Art. 47. I professori sono responsabili della disciplina delle loro scuole, ed obbligati ad aiutare il capo dell'istituto nel promuoverne il buon andamento.

Art. 48. I professori metteranno gran cura nel tenere in perfetto ordine i giornali di classe, affinchè vi appariscano chiari i meriti, i demeriti, le assenze degli alunni, e le sommarie indicazioni della materia spiegata.

Art. 49. Le domande di congedo temporaneo degli ufficiali dell'istituto debbono essere indirizzate al provveditore per mezzo del preside o direttore.

CAPO VI. — *Collegio dei professori.*

Art. 50. I professori sono obbligati d'intervenire alle adunanze ordinarie e straordinarie del Collegio.

Art. 51. È vicepresidente del Collegio il professore più anziano; segretario il più giovane.

Art. 52. Le adunanze ordinarie del Collegio sono tre:

a) La prima si tiene al principio dell'anno scolastico, e in questa il Collegio determina la distribuzione degli insegnamenti e i libri di testo per ciascuna disciplina; prende tutti gli accordi che crede opportuni a coordinare i vari insegnamenti; designa il professore che dovrà scrivere la dissertazione da pubblicarsi nella cronaca annuale per l'anno seguente;

Il professore che propone un testo nuovo dovrà spiegare le ragioni della sua scelta in apposita relazione, che sarà trasmessa al Ministero;

b) La seconda adunanza ordinaria si tiene presso alla fine delle scuole. In questa il Collegio dei professori, udite e discusse le relazioni sui vari insegnamenti, sceglie in ciascuna classe, ad eccezione della 5ª ginnasiale e della 3ª liceale, quei giovani che durante l'anno diedero prove costanti di buona condotta e diligenza, e in ciascuna materia ottennero una media annuale non inferiore a 7/10. Questi alunni saranno dichiarati senz'altro promossi alla classe superiore, assegnando loro in ciascuna materia i punti di merito, quali risultino dallo studio e dal profitto dell'intero anno. Tutti gli altri saranno sottoposti all'esame di promozione, salvo quelli esclusi per effetto dell'articolo 62;

c) La terza adunanza ordinaria si tiene appena chiusa la prima sessione degli esami. In questa il Collegio designa gli alunni da premiare, e si accorda sulle altre cose da pubblicarsi nella cronaca annuale. Il professore eletto a scrivere la dissertazione, come alla lettera *a)*, la consegna al preside.

Art. 53. I presidi e i direttori convocano i professori alle adunanze straordinarie quando trattisi di argomenti spettanti al Collegio, e ogni volta che essi lo credano utile al buon andamento dell'istituto; oltre a ciò, quando due professori ne chiedano per iscritto la convocazione per motivi didattici o disciplinari.

Dove ginnasio e liceo sieno uniti, il preside può convocare il Collegio dei professori liceali e quello dei professori ginnasiali in adunanza riunita per trattare di cose comuni.

Delle adunanze si conserverà notizia negli atti dell'istituto.

CAPO VII. — *Alunni.*

Art. 54. Il giovane che non appartenendo già all'istituto vuole essere iscritto in una classe del ginnasio o del liceo dovrà:

a) Farne a tempo debito regolare domanda al preside o al direttore col consenso verbale o scritto del padre o di chi ne tiene luogo, ed unirvi l'attestato di nascita legalizzato, l'attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo, e la quitanza del pagamento della tassa ove trattisi di esami d'ammissione;

b) Sottoporsi nei giorni stabiliti ai relativi esami se non è fornito di attestato scolastico regolare, conforme all'articolo 12.

Art. 55. Il giovane che nell'esame di ammissione non è riconosciuto idoneo alla classe a cui aspira, potrà essere iscritto a quella classe a cui gli esaminatori l'avranno giudicato idoneo.

Art. 56. Tutti gli alunni devono trovarsi nel liceo o nel ginnasio nel giorno prefisso dall'autorità scolastica al cominciamento delle lezioni.

Scorso questo termine, nessuno potrà essere ammesso senza giustificare l'indugio innanzi al preside o al direttore.

Scorso un mese dal principio delle lezioni, la domanda di ammissione dovrà farsi al Collegio dei professori.

Art. 57. L'alunno che è regolarmente iscritto nei registri del ginnasio o del liceo riceve un attestato scolastico in cui si noteranno in principio il titolo che ne giustifica l'iscrizione, nel mezzo le medie bimestrali e le osservazioni sulla condotta dell'alunno, e

in fine il risultamento degli esami o le note assegnate dal Collegio dei professori nella seconda adunanza ordinaria, conforme all'articolo 52, *b*).

Art. 58. Gli attestati di licenza ginnasiale sono di forma diversa e dati a parte.

L'attestato di licenza ginnasiale è sottoscritto dal capo dell'istituto; l'attestato di licenza liceale dal capo dell'istituto e dal Regio provveditore. In ambedue gli attestati si segnano i punti di merito ottenuti dall'alunno in ciascuna prova d'esame.

Art. 59. L'alunno che nel corso dell'anno scolastico lascia il liceo o il ginnasio in cui fu iscritto, non può essere accolto in altro liceo o ginnasio, quando non presenti l'attestato scolastico che gli fu dato al tempo dell'iscrizione. In questo caso l'attestato deve essere sottoscritto anche dai professori della classe, a cui l'alunno apparteneva.

Art. 60. Ogni alunno è obbligato a frequentare tutti gl'insegnamenti della classe a cui appartiene, e a prender parte a tutte le esercitazioni che sono ordinate dalle leggi e dai regolamenti, quando non sia, rispetto a queste ultime, regolarmente dispensato.

Art. 61. L'alunno deve giustificare le assenze dalle lezioni con dichiarazione del padre o di chi ne tiene luogo. Senza questa dichiarazione l'assenza gli sarà attribuita a colpa.

Quando arrivi alla scuola dopo cominciata la lezione non potrà essere ammesso nell'aula senza il permesso del preside o del direttore.

Art. 62. L'alunno che manca ai suoi doveri scolastici, o disciplinari o morali, sarà punito secondo la gravità della colpa:

a) Con nota di negligenza o di cattiva condotta nel giornale della scuola;

b) Con privata ammonizione del preside o del direttore;

c) Con pubblica ammonizione del preside o del direttore alla presenza dei condiscepoli o del Collegio dei professori;

d) Colla sospensione temporanea delle lezioni;

e) Coll'esclusione dall'esame di promozione o di licenza nella prima sessione;

f) Coll'esclusione da ambedue le sessioni di esami, e quindi colla perdita dell'anno;

g) Coll'espulsione dall'istituto.

Le pene *e*), *f*), *g*) dovranno essere inflitte dal Collegio dei professori.

Art. 63. L'alunno segnalato per diligenza e profitto sarà premiato e ricordato con lode nella cronaca annuale.

Art. 64. I premi sono di due gradi.

Il premio di primo grado vien dato soltanto agli alunni che ottennero dieci punti nel maggior numero delle materie e non meno di nove nelle altre; quello di secondo grado agli alunni che avranno una media di nove punti e in nessuna materia meno di otto.

All'alunno che, avendo ottenuto la promozione, siasi segnalato in una materia, potrà essere attribuita una menzione d'onore.

Art. 65. Gli alunni di scuola privata o paterna che negli esami di promozione abbiano dato prove di profitto segnalato, potranno ottenere un attestato particolare di lode.

Art. 66. La spesa per i premi e per la stampa della cronaca annuale è a carico dell'ente, cui spetta di provvedere alla suppellettile materiale scolastica.

Art. 67. La tassa d'iscrizione può pagarsi in due rate uguali: una nel mese di novembre, l'altra nel mese di giugno. Chi manca a questo dovere non può continuare il corso degli studi, nè essere ammesso all'esame.

Il capo dell'istituto prende nota delle quitanze nel registro delle iscrizioni.

Art. 68. Dal pagamento delle tasse scolastiche di iscrizione e di esame può essere dispensato l'alunno delle pubbliche scuole segnalato per profitto e buona condotta e appartenente a famiglia disagiata.

La bontà della condotta e del profitto sarà dimostrata dall'attestato scolastico o da quello di licenza. Per essere dispensato dalla tassa è necessario avere riportato il premio di primo o di secondo grado, od almeno la menzione d'onore, e non meno di otto punti in ciascuna materia.

Il disagio della famiglia è attestato dal sindaco del luogo ove la famiglia è domiciliata. In questo certificato s'indicherà il numero delle persone componenti la famiglia, e l'ammontare delle tasse che essa paga all'erario dello Stato, alla cassa del comune e della provincia.

La domanda per la dispensa dalle tasse, unita coi documenti sopraddetti, dovrà essere presentata al Consiglio scolastico della provincia per mezzo del direttore o del preside non più tardi del 15 di novembre.

Art. 69. Le disposizioni del presente regolamento andranno in vigore al cominciare dell'anno scolastico 1876-77.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1876.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
M. Coppino.

Orario pei licei.

Materie d'insegnamento	Ore settimanali Classe I	Classe II	Classe III
Italiano	5	4	4
Latino	4	3 1/2	3 1/2
Greco	4	3 1/2	3 1/2
Storia e geografia	4 1/2	3	3
Matematica	6	3	3
Fisica e chimica	»	4 1/2	4 1/2
Storia naturale	»	3	2
Filosofia	2	2	3
Totale	25 1/2	26 1/2	26 1/2

Orario pei ginnasi.

Materie d'insegnamento	Ore settimanali Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V
Italiano	7	7	7	5	5
Latino	10	10	10	6	6
Greco	»	»	»	6	6
Geografia	3	3	3	»	»
Storia e geografia	»	»	»	3	3
Matematica	2	2	2	3	3
Totale	22	22	22	23	23

Roma, 22 settembre 1876.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
M. Coppino.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto del 2 ottobre 1876, n. 3361 (Serie 2ª), col quale è stata conceduta un'amnistia;

Atteso che la renitenza alla leva costituisca un reato continuato e l'amnistia estingue l'azione penale, ma non esonera dall'obbligo del servizio: conseguentemente coloro che anche in epoca posteriore al 2 ottobre perseverino nello stato di renitenza incorrono in un novello reato ed in tutte le relative conseguenze a termini della legge penale;

Ritenuto tuttavia essere equo e conveniente diffidare quei reni-

tenti che non sieno stati arrestati, nè siansi presentati volontariamente, fissando un termine per la loro presentazione,

Decreta:

Gl'inscritti di leva incorsi nel reato di renitenza prima del 2 ottobre ultimo potranno presentarsi entro un mese da questo giorno alle autorità di leva della rispettiva provincia o del rispettivo circondario per l'adempimento di quanto le leggi di leva prescrivono.

Coloro che si trovano fuori del Regno potranno presentarsi alle autorità suddette entro il termine di tre mesi se sono in Europa, o di un anno se fuori d'Europa; ed esibiranno inoltre un foglio da cui risulti il luogo e la data della loro partenza, il quale verrà loro rilasciato dai RR. consoli all'estero.

Trascorsi i termini sopra stabiliti senza che i renitenti suddetti si sieno personalmente costituiti, sarà proceduto contro i medesimi a termini di legge per novello fatto di renitenza.

Roma, 30 ottobre 1876.

Il Ministro della Guerra
L. MEZZACAPO.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

È aperto pubblico concorso alle seguenti cattedre:

Chimica generale ed agraria nell'Istituto tecnico di Catania con lo stipendio annuo di lire 2200.

Chimica generale nell'Istituto tecnico di Livorno con lo stipendio annuo di lire 2000.

Chimica industriale nell'Istituto tecnico di Roma con lo stipendio annuo di lire 2200.

Lettere italiane e storia nell'Istituto nautico di Palermo con lo stipendio annuo di lire 1800.

Lingua tedesca nell'Istituto tecnico di Roma con l'annuo stipendio di lire 2000.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione. I concorrenti debbono dichiarare se concorrono per titoli, per esame, o per titoli ed esame insieme. Coloro che non abbiano dichiarato esplicitamente se intendono di concorrere per esami, si riterranno come concorrenti per soli titoli.

L'esame consta di tre prove, cioè:

1° Della trattazione di un tema in iscritto;

2° Di una conferenza;

3° Di una lezione pubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi del giorno quindici novembre prossimo; e affinchè i concorrenti per esame possano essere avvertiti del luogo e del giorno in cui esso si terrà, debbono indicare con precisione nella domanda il loro recapito.

Roma, 12 ottobre 1876.

Il Direttore Capo della 4ª Divisione
O. CASAGLIA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Essendosi reso vacante un posto gratuito nel R. Conservatorio degli Angiolini di Firenze, se ne dichiara da questo giorno aperto concorso.

I genitori o tutori delle concorrenti dovranno indirizzare le relative domande, entro il termine di un mese dalla data del presente, alla Commissione direttiva di detto Conservatorio, e presentarle al procuratore del medesimo che ivi risiede ogni giorno dalle ore 9 alle 10 antimeridiane.

Le domande dovranno essere accompagnate dalla fede di nascita della fanciulla, da un certificato medico che dichiari avere essa avuto il vaiuolo naturale o vaccino, e non essere affetta da malattie attaccaticcie; e da un attestato del sindaco circa le condizioni economiche e morali della famiglia e le particolari benemerenze.

Possono concorrere le fanciulle appartenenti a famiglie di condizione civile, e preferibilmente figlie d'impiegati civili e militari le quali siano d'età non minore di sette, nè maggiore di dodici anni.

Spirato il mese, la Commissione direttiva esaminerà i titoli delle concorrenti, e, graduatele in ordine di merito, ne farà relazione al Ministero dell'Istruzione Pubblica, il quale procederà alla nomina.

Firenze, dal R. Conservatorio degli Angiolini,
Li 10 ottobre 1876.

Per la Commissione
LORENZO STROZZI ALAMANNI, *Operaio.*

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 28 spirante, in Portovenere, provincia di Genova, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Firenze, li 30 ottobre 1876.

L'OPERAIO
del R. Conservatorio delle Montalve in Ripoli di Firenze

Visto l'articolo 4 del titolo I del regolamento organico sui Conservatorii femminili in data del 6 ottobre 1867;

Visti gli articoli 6, 7, 11, 12, 13 e 14 del nostro regolamento interno approvato col decreto Ministeriale del 22 marzo 1875,

Dichiara aperto il concorso a *cinque mezzi posti gratuiti* nel R. Conservatorio delle Montalve in Ripoli di Firenze. E le domande (da presentarsi entro tre mesi dalla pubblicazione di questo avviso) dovranno essere fornite di documenti i quali testifichino:

1° Che la fanciulla aspirante alla grazia professa la religione cattolica;

2° Che conta un'età non minore di sette, nè maggiore di dodici anni;

3° Che ha avuto il vaiuolo naturale o vaccino, e si trova nelle condizioni di salute volute dal regolamento sanitario interno del Conservatorio;

4° Che nasce di padre resosi benemerito nel servizio dello Stato, o come ufficiale dell'esercito, o come impiegato civile.

Per le famiglie che ottengono il *mezzo posto gratuito*, la retta annua da pagarsi all'Istituto resta ridotta a lire 405, da lire 810, che costituirebbero la retta intera. Ma non sono in verun caso comprese nella retta le spese straordinarie per malattie gravi, cure o rimedi speciali; per vestiario e suo mantenimento; per libri, quaderni e per gli oggetti necessari ai lavori d'ago; per le lezioni, finalmente, di musica e delle altre materie non comprese nei programmi. Oltre di che, tutte le alunne, indistintamente, sono tenute ad una tassa di lire 40 a titolo di villeggiatura.

Le domande devono essere dirette al sottoscritto Operaio, alla sua residenza nel Conservatorio (Firenze, via della Scala, n. 56); e chiunque desideri specificate notizie intorno al governo, agli studi, alle discipline e a tutto, insomma, l'ordinamento di questo R. Conservatorio, non ha che a richiederle e sarà subito soddisfatto.

Firenze, 1° settembre 1876.

MATTEO marchese RICCI, *Operaio.*

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Abbiamo riprodotto testualmente l'interpellanza fatta, nella Camera dei deputati di Vienna, al ministero relativamente alla questione orientale. Ecco ora la risposta data dal ministro presidente, principe de Auersperg, nella seduta del 26 ottobre:

" Quantunque, disse il ministro, le nostre leggi costituzionali non contengano alcuna disposizione formale relativa all'ingerenza dell' imperiale regio governo sulla direzione degli affari esteri, una simile ingerenza è opportuna per la natura della quistione e basata sull'influenza della politica estera sulle condizioni interne.

" L'imperiale regio governo ha adempiuto al suo dovere sotto questo rapporto, ed ha ricevuto dal signor ministro degli esteri le informazioni più premurose su ciascuna fase dell'azione politica. Il governo non ha trovato alcuna occasione per un'influenza più positiva, perchè il programma del ministro degli esteri, che aveva sino dal principio la sua adesione ed era stato ripetutamente approvato dalle delegazioni, fu seguito senza inconseguenze. Il governo delle provincie e regni rappresentati al Reichsrath può constatare anche nello stadio attuale della quistione d'Oriente, che la direzione dei nostri affari esteri si è acquistata meriti notevoli, stante la sua tendenza assolutamente pacifica, per la pace della monarchia, come pure per la pace generale dell'Europa.

" La responsabilità per la direzione degli affari esteri, secondo la legge e la natura della cosa, spetta in prima linea al ministro degli esteri. Quest'ultimo non solo riconosce come suo dovere, ma reclama anzi in tutta la sua estensione la responsabilità della politica estera, tanto verso S. M., quanto verso i fattori legislativi a ciò destinati.

" Per ciò che riguarda il secondo ed il terzo punto dell'interrogazione, posso dare la seguente risposta:

" La politica della monarchia è soprattutto diretta al mantenimento della pace, per cui rimane esclusa da sè ogni velleità di acquisto di territorio estero. Nessuno può meglio del governo di S. M. l'imperatore e re apprezzare i benefizi della pace. L'intera tendenza della nostra politica estera è una prova della sincerità e rettitudine di questi sforzi. Siamo quindi in grado di dichiarare che il ministro degli esteri, d'accordo col governo, anche nelle eventualità accennate dall'interpellanza, desidera in primo luogo il mantenimento della pace, e come finora, anche per l'avvenire, cercherà tutti i mezzi per conservarla alla monarchia. Tanto meno può essere permesso un dubbio che questi sforzi non trovino il loro limite naturale nel dovere di tutelare la sicurezza e gli interessi della monarchia in tutte le circostanze ed in ogni senso.

" Un programma che stabilisse la pace senza questo limite, quale scopo incondizionato, sagrificherebbe a bella prima gl'interessi della monarchia; in pratica però sarebbe pochissimo atto ad assicurare la pace.

" Ho indicato il concetto che era ed è di norma nella direzione dei nostri affari esteri, ed al quale, dal canto suo, fa adesione il governo. Debbo aggiungere soltanto che il signor ministro degli esteri è deciso a non lasciarsi rimuovere dalla condotta sinora seguita, nè da manifestazioni di carattere bellicoso, nè da manifestazioni che potrebbero forse danneggiare la forza e la considerazione della monarchia.

" Non è còmpito del ministero degli esteri fare una politica di nazionalità, ma bensì di aver sempre presente gl'interessi di tutta la monarchia, e questo tanto più che gl'interessi generali ben compresi sono pure gl'interessi autorizzati di tutti i singoli.

" Dal principio delle complicazioni in Oriente il ministero degli affari esteri, di pieno accordo col governo, ebbe in mira due scopi: la preservazione della pace europea ed il miglioramento della sorte delle popolazioni cristiane nella penisola dei Balcani.

" Questa politica, che tende a procurare alle popolazioni dell'Oriente le benedizioni della pace e della civiltà, è nell'interesse della monarchia, e non abbisogna quindi di essere spiegata con ispeciali affinità di stirpi. Il governo di S. M. ha sinora seguita questa politica e vi aderirà con fermezza e risoluzione anche per l'avvenire. "

Afferma il *Mémorial Diplomatique* essere affatto destituita di fondamento la notizia recata da alcuni giornali, che il governo greco abbia rimesso ai gabinetti stranieri una nota od un *memorandum* qualunque relativamente ai voti della Grecia. Nessuno scritto è stato indirizzato ai gabinetti. Il governo d'Atene ha solo incaricato i suoi agenti di richiamare, verbalmente, l'attenzione dei gabinetti sopra questo fatto importante, che le grandi potenze si occupano esclusivamente delle popolazioni slave e trascurano le popolazioni greche della Turchia. La Grecia si lagna di questa dimenticanza; ella non medita punto di cooperare cogli slavi alla dissoluzione dell'impero ottomano, ma non intende con ciò di abbandonarne l'eredità ai soli slavi. Tale sarebbe il senso della comunicazione verbale del governo ellenico, comunicazione che non ha fatto piacere ai promotori dell'agitazione slava.

In un discorso da lui pronunziato alla Camera dei deputati, il presidente del Consiglio dei ministri di Grecia ha dichiarato necessario che si organizzino le forze di terra e di mare. Non è per riguardo alle circostanze presenti che il governo greco solleciti gli armamenti, ma per convinzione antica ed immutevole.

L'oratore disse che se al Parlamento ellenico piacerà di adottare i progetti che il governo gli presentava, e che costituiscono un sistema completo, la Grecia si assicurerà la posizione che le compete.

Il ministro presentò poi alla Camera uno schema di legge sulla leva in massa, in forza del quale tutti i greci, meno gli impotenti, gli orfani ed i sostegni di famiglie, saranno tenuti personalmente al servizio militare. Un altro progetto prescrive che fin d'ora, ed in attesa che l'altro progetto riceva la sua piena applicazione, tutti i greci atti alle armi dai venti ai trent'anni vengano istruiti militarmente e sieno tenuti a correre sotto le bandiere al primo richiamo.

Per far fronte alle spese importate da questi progetti e dall'allestimento della flotta, il ministro ha annunziato un prestito di dieci milioni ed alcuni aumenti d'imposte.

I giornali parigini recano e commentano il discorso pronunziato dal ministro delle finanze, signor Leone Say, davanti alla Commissione generale del bilancio in risposta alle proposte del presidente della Commissione medesima sig. Gambetta.

Il signor Say, anch'egli come il signor Gambetta, giudica che le imposte sieno gravissime e che esse nocciano allo sviluppo della ricchezza. Anch'egli si mostra impaziente di giungere alla abolizione di certe tasse e ad alcuni sgravi delle imposte di consumo, ed ammette che queste riforme debbano seguire nell'ordine indicato dal signor Gambetta.

Qui però si limita la conformità delle vedute tra il ministro ed il presidente della Commissione generale del bilancio.

L'on. Gambetta si era proposta una riforma generale del sistema finanziario francese. Egli voleva restaurare la proporzione che gli sembra alterata fra i tributi diretti e gli indiretti, e chiedere ai primi una parte delle entrate che si ottengono dai secondi. In questo consisteva l'originalità del suo piano.

Un tal piano viene respinto dal ministro delle finanze, non tanto perchè anch'egli non riconosca la mancanza di equilibrio fra le due specie di contribuzioni che alimentano il bilancio, ma perchè egli dubita del rimedio proposto e sospetta che esso aggravi il male anzichè scemarlo. La instabilità delle tasse, i frequenti mutamenti in questa materia gli sembrano un flagello a motivo della inquietudine che ne deriva alle industrie. Il signor Say si dichiarò partigiano dello *statu quo* del bilancio, e per ottenere gli alleggerimenti che si desiderano egli conta unicamente o quasi unicamente sugli aumenti delle imposte attuali.

Il signor Say ebbe il coraggio di distruggere la ingannevole ridente prospettiva di 130 a 140 milioni di maggiori incassi. Constatò che i maggiori incassi debbono in via normale calcolarsi a 25 o 30 milioni, la qual somma tuttavia può bastare come base a notevoli riforme, purchè queste vengano introdotte con abilità e prudenza.

Il ministro opina che debbasi cominciare dal migliorare le condizioni della circolazione e dal diminuire le tasse postali e telegrafiche. L'imposta sulla piccola velocità deve essere abolita, ma siccome essa produce un'entrata cospicua, così non si potrà procedere a sopprimerla se non si trova una risorsa equivalente nella conversione della rendita 5 per cento. Esprimendo il quale concetto, il ministro ha affermato anche il suo intendimento di divenire in un'epoca molto prossima alla conversione della rendita.

Nel complesso il ministro ha ridotto il suo programma alle modeste proporzioni seguenti: " Proporre in breve termine la riforma postale e telegrafica; comprendere nel bilancio del 1878 la riforma dell'imposta sui saponi e sugli olii; preparare la riforma dell'imposta sulla piccola velocità contemporaneamente alla conversione, e lasciare le maggiori entrate disponibili per la riforma futura delle imposte di consumo. „

Come si vede, la differenza fra queste conchiusioni ed il piano del signor Gambetta è molto considerevole.

Una corrispondenza da Madrid espone i particolari della cospirazione stata testè scoperta, e per conseguenza della quale vennero operati tutti gli arresti statici annunziati dal telegrafo.

I documenti che posero in mano al governo il filo della cospirazione erano diplomi di capitani generali di provincia o di altri impieghi, ed erano indirizzati a persone molto note per le loro opinioni repubblicane. Dappertutto figurava il nome di Ruiz Zorilla. Alcuni documenti erano in cifra. Se ne ebbe presto la chiave, e se ne trassero informazioni importantissime.

Nella maggior parte delle provincie erasi organizzata una sollevazione, la quale doveva con maggior vigore spingersi colà dove abbondano gli elementi locali di malcontento. Cadice, Malaga, Siviglia, dovevano al solito essere i focolari del movimento. Nel Nord dovevasi fomentare la organizzazione di bande col concorso dei carlisti più ostinati. Non si calcolava di riuscire in questo primo tentativo e nemmeno in un secondo; ma si sarebbe impedito alla situazione presente di consolidarsi, e si faceva assegnamento sulla stanchezza del paese.

Fu in seguito di tali scoperte che si devenne agli annunziati arresti, la cifra dei quali il 23 corrente non oltrepassava i trenta.

La persona più compromessa in questa faccenda è il signor Oreiro, che fu ministro della marina sotto la repubblica. I favori del signor Zorilla non sono caduti sopra alcun ufficiale in attività di servizio. Non un militare è compreso nella cospirazione.

" Nell'assieme, dice la lettera dalla quale desumiamo questi particolari, la cospirazione zorillista ha certo la sua gravità, perchè rivela le passioni ardenti che romoreggiano nel fondo del nostro disgraziato paese; ma la calma con cui il governo ha accolta la notizia della cosa deve rassicurare. Il governo non ne ride e non la esagera. Chi la esagerò fu l'opinione pubblica sempre pronta a commuoversi. La moderazione di cui il governo dà prova è la più sicura garanzia della energia che egli spiegherà ove le circostanze lo esigessero. „

Una rivoluzione, però senza spargimento di sangue, si è compiuta nella repubblica dell'Equatore, ed ebbe per conseguenza la caduta del presidente. I giornali francesi recano in proposito i seguenti particolari:

L'8 settembre, in un *meeting* importante che fu tenuto a Guyaguil, fu adottata la seguente risoluzione:

Considerato: 1° che il dottore Antonio Borrero, presidente attuale, ha agito contrariamente ai principii liberali che ha proclamati e difesi come cittadino, ed ha adottato una politica funesta ed interamente contraria al grande partito che lo ha innalzato al potere; 2° che durante i mesi di sua amministrazione non ha fatto che atti arbitrarii e notoriamente contraddittorii; 3° che, disprezzando apertamente la volontà del popolo, ha seguito una politica assurda, diretta a perpetuare delle istituzioni incompatibili con una repubblica democratica, ecc.

Decidiamo:

1° Di sconfessare l'autorità del presidente della repubblica, dottor Antonio Borrero, il suo ministero e la costituzione dell'11 agosto 1869, dichiarandoci in favore delle leggi fondamentali sanzionate il 10 aprile 1861 in tutto ciò che non si oppone alla presente trasformazione;

2° Di confidare la grande opera politica e sociale della nazione al generale don Ignazio de Veintimilla, nominandolo capo supremo della repubblica e comandante in capo dell'esercito, conferendogli i poteri necessari a quest'oggetto.

In conseguenza il generale de Veintimilla fu proclamato presidente della repubblica, e fu costituito un nuovo ministero.

Anche a San Domingo ha avuto luogo una rivoluzione senza spargimento di sangue. L'ex-presidente Gonzales è stato proclamato, ed il presidente Espaillat, deposto, è partito sotto la protezione dei consoli di Francia ed Inghilterra.

La tortura è stata definitivamente abolita nel Giappone. Questo fatto che onora il governo del Giappone risulta dalle istruzioni date da quel ministro della giustizia ai tribunali intorno ai modi diversi di prove che dovranno ammettersi in materia penale. Le condanne non potranno essere basate che sulle seguenti prove: 1° Confessione spontanea dell'imputato; 2° Lettera scritta da lui, o dietro sua richiesta, da un terzo, colla quale riconoscerà di essere colpevole; 3° Rapporto e costatazioni degli ufficiali incaricati dell'istruzione; 4° Testimonianza verbale di un terzo, tale da convincere il giudice; 5° Rapporto di un perito delegato dal tribunale; 6° Produzione di documenti di convinzione; 7° Indizi, presunzioni di fatto, evidenza; 8° Presunzioni legali. Tutte le condanne dovranno essere pronunciate da un giudice, il quale deciderà in base alle prove contenute negli articoli su menzionati.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Gibilterra, 29. — La fregata *Vittorio Emanuele* è giunta felicemente. Appena si sarà rifornita di carbone, proseguirà per la sua destinazione. A bordo tutti stanno benissimo.

Parigi, 30. — Una lettera di Dusommerard dice che la lettera pubblicata da un giornale di Vienna, la quale contiene alcune ingiurie verso gli americani, è apocrifa, e Dusommerard la sconfessa formalmente.

Vienna, 30. — Il *Tagblatt* annunzia che il Sultano indirizzò il 18 corrente una lettera allo Czar in termini assai concilianti.

La *Montags-Revue* crede che nello stato attuale di cose l'armistizio sarebbe una mezza pace.

Belgrado, 29. — Ieri vi fu un cannoneggiamento verso Djunis. I serbi mantennero le loro posizioni e distrussero una batteria turca.

Versailles, 30. — Il Parlamento ha ripreso le sue sedute.

La Camera fissò a venerdì la discussione della proposta Gatineau relativa alla cessazione dei processi per l'insurrezione del 1871.

Il Senato si aggiornò a lunedì.

Nessun incidente.

Berlino, 30. — Oggi ebbe luogo l'apertura del Reichstag. Il discorso del trono dice che le relazioni estere della Germania, malgrado le difficoltà momentanee della situazione, rispondono al carattere pacifico della politica dell'imperatore, i cui sforzi assidui tendono invariabilmente a mantenere i buoni rapporti con tutte le potenze, specialmente con quelle che si avvicinano alla Germania per la loro prossimità e la loro storia, ed a mantenere pure, con una mediazione amichevole, fra esse la pace, in caso che questa fosse minacciata. Qualunque cosa possa recare l'avvenire, il sangue dei figli della Germania non sarà esposto se non soltanto per proteggere il proprio onore e i propri interessi politici e commerciali. La Germania si sforzerà nella prossima conchiusione dei trattati di rimuovere tutti i punti pregiudicanti il commercio tedesco. Nelle manifestazioni di simpatia ricevute negli ultimi suoi viaggi, l'imperatore attinse la certezza che l'unità della Germania ha preso profonde radici nel cuore della nazione e che la Germania si mostra sempre più un solido baluardo della pace all'interno e all'estero.

Vienna, 30. — *Camera dei deputati.* — Herbst propone che sia posto all'ordine del giorno della prossima seduta la discussione sulla risposta del governo alle interpellanze relative alla quistione d'Oriente.

Il presidente del Consiglio, principe d'Auersperg, dichiara che il governo s'avvide che le dichiarazioni fatte in seguito a quelle interpellanze furono interpretate nei circoli dei deputati in maniera che non corrisponde alle intenzioni del governo. Il governo dimostrò, rispondendo alle interpellanze, che apprezza le dimostrazioni della Camera. Il governo crede suo dovere di far cessare ogni malinteso e dichiara che colle parole « manifestazioni e dimostrazioni » non si dovevano intendere le manifestazioni legali dei Corpi legislativi.

Costantinopoli, 30. — In seguito all'udienza di sabato, il generale Ignatieff ebbe ieri un colloquio col Granvisir; quindi i sei ambasciatori tennero una riunione. Sembra che le tendenze siano pacifiche.

Belgrado, 30. — Il principe Milano andò a raggiungere l'esercito della Morava.

Londra, 30. — Si ha da Belgrado, in data d'oggi:

Ieri vi fu un combattimento che durò tutta la giornata.

I risultati furono rovinosi per la Serbia.

L'artiglieria serba, irritata pei modi sdegnosi di Tschernajeff, ricusò di battersi, abbandonò la posizione di Djunis, e fuggì.

Nessuna rimostranza potè persuaderla a fare il suo dovere.

I turchi attaccarono le alture di Djunis, difese dai soli russi, la metà dei quali soccombette.

Dopo un accanito combattimento, i turchi presero le alture, tagliando l'esercito serbo in due.

Tschernajeff si recò con una parte d'esercito e col quartiere generale a Ragani, quindi, come avesse perduta la testa, ritornò nei dintorni di Deligrad.

Horvatovic con alcuni corpi sostenne una lotta accanita, ma fu battuto completamente e respinto a Krusevatz.

La presa di Djunis ha una grande importanza, poichè Deligrad non si può più tenere.

A Belgrado regna un grande panico; tutta la notte le pattuglie percorsero la città, intimando agli ufficiali russi qui residenti di recarsi al ministero della guerra, il quale li inviò all'esercito.

Il principe Milano è partito oggi, scortato dai russi, per raggiungere l'esercito.

Ieri vi fu una lunga conferenza fra il principe Milano e il signor Kartzoff, console russo.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 30 ottobre 1876 (ore 16 45).

Barometro quasi stazionario. Cielo sereno nell'Italia settentrionale, sul versante occidentale della penisola e in Sardegna; nuvoloso o coperto altrove. Dominio di venti deboli o moderati delle regioni Nord. Mare agitato a Palermo, a Brindisi, presso il Gargano e a Po di Primaro. Nord-ovest in Iscozia; colpi di vento in Danimarca. Mare grosso nel nord dell'Inghilterra. Nel periodo decorso piogge in qualche stazione del basso Adriatico e del nord della Sicilia. Tempo variabile.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 31 ottobre 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1877	—	—	75 —	74 90	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	43 65
Certificati sul Tesoro 5 0/0	4° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 50
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 60
Detto detto Rothschild	1° giugno 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 35
Prestito Nazionale	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1945 —
Banca Romana	2° semestre 1876	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1135 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	445 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	1° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	396 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	558 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	108 50	108 25	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 34	27 29	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 85	21 83	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1876: 77 05, 07 1/2 liquidazione; 77 15, 12 1/2 fine prossimo.

Oro 21 83.

Il Deputato di Borsa: PIANCIANI.

Il Sindaco: A. PIERI.

Osservatorio del Collegio Romano — 30 ottobre 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,3	761,7	760,4	759,7
Termomet. esterno (centigrado)	8,5	16,8	18,2	12,4
Umidità relativa...	87	61	52	78
Umidità assoluta...	7,27	8,72	8,14	8,32
Anemoscopio...	N. 4	E. 1	NNO. 1	Calma
Stato del cielo...	10. bello	10. pochi cumuli all'orizz.	9. cumuli	10. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 18,2 C. = 14,5 R. | Minimo = 8,0 C. = 6,4 R.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 1° REGGIMENTO ARTIGLIERIA (CAMPAGNA)

AVVISO D'ASTA con deliberamento definitivo seduta stante.

Si notifica al pubblico che nel giorno 11 novembre 1876, alle ore 4 pomeridiane (tempo medio di Roma), si procederà in Foligno avanti il comandante reggimento suddetto e nella sala del Consiglio d'Amministrazione nel palazzo Carrara, piazza Spada, alle seguenti provviste per mezzo di pubblici canti, cioè:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ	Numero dei lotti	QUANTITÀ per ciascun lotto	PREZZO per ogni oggetto	IMPORTO di cadun lotto	SOMMA per cauzione o per ogni lotto
1	Bardature compiute a sella	40		40	122 30		
2	Brache	97		97	11 10		
3	Collari	61		61	24 40		
4	Corregge da bacchette da pistola	273		273	» 25		
5	Corregge da pistola	219		219	1 20		
6	Filetti di ferro da briglia	99		99	1 50		
7	Finimenti a collare per cavallo montato	22		22	182 10		
8	Finimenti a collare per cavallo sottomano	21		21	81 40		
9	Morsi	49		49	5 »		
10	Posole da finimenti a collare	164		164	5 25		
11	Posole da finimenti a petto con braca	8		8	4 50		
12	Reggi false tirelle da petto	70		70	» 50		
13	Reggi tirelle	38		38	2 10		
14	Selle	8		8	55 40		
15	Reggi brache	34		34	1 20		
16	Reggi trombe	50		50	1 20		
17	Sopradorsi	50		50	1 20		
18	Soprane con cuscinetto (paia)	99		99	3 »		
19	Soprafasce da sella	49		49	4 »		
20	Tirelle con false tirelle da finimento a collare	122		122	4 55		
21	Trombe con riscontro	99	1°	99	3 50	27848 50	3000 »
22	Trombe con sottopancia	99		99	4 »		
23	Cinghie sottopancia da sella	15		15	4 50		
24	Collari	6		6	22 85		
25	Guiuragli da briglia	6		6	» 70		
26	Tirelle da finimento a collare	40		40	2 »		
27	Posole da finimento a collare	63		63	4 75		
28	Morsi snodati per cavalli da tiro sottomano	5		5	2 25		
29	Petti	6		6	11 25		
30	Redini da briglia per cavalli da tiro montati (paia)	33		33	2 50		
31	Reggi false tirelle da petto	41		41	» 50		
32	Selle da finimento per cavalli da tiro montati	39		39	48 90		
33	Staffili (paia)	24		24	1 75		
34	Testiere di briglia per cavallo da tiro	3		3	4 50		
35	Tirelle con false tirelle	43		43	4 55		
36	Finimento da tiro a punta	49		49	41 95		
37	Idem idem a stanghe	49		49	65 25		
38	Coperte sotto-sella	49		49	36 »		
39	Finimenti a petti diversi (speciali per vettura da posta)	6		6	100 »		
40	Astuccio porta frusta con correggie	50		50	1 25		
41	Borse vacchetta pel governo dei cavalli	362		362	5 »		
42	Brusche di setola	523		523	2 »		
43	Cavezze da stalla	1541		1541	4 50		
44	Corde di cavezza	849		849	1 »		
45	Corde da foraggio con anello e traversino	2424		2424	1 »		
46	Correggie alza timoni	35		35	1 75		
47	Curasnette pel governo dei piedi dei quadrupedi	242		242	» 50		
48	Fruste ordinarie	790	2°	790	1 »	25640 59	2600 »
49	Gambiere da conducenti a cavallo	409		409	4 »		
50	Reti da foraggio	19		19	2 50		
51	Sacchi da biada	1354		1354	1 75		
52	Striglie	897		897	1 »		
53	Tasche di tela pel governo dei cavalli	379		379	» 52		
54	Taschette da biada	1988		1988	1 02		
55	Secchielli di tela	1747		1747	2 50		
56	Casse per bardatura	20	3°	20	30 »	600 »	60 »

Termini per le consegne. — Da introdursi in una sola volta nel magazzino del reggimento in Foligno entro quaranta giorni a decorrere da quello ccessivo alla partecipazione dell'approvazione del Ministero.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il reggimento predetto nel lole suddetto.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto definitivamente seduta stante a fare del miglior offerente che nel suo partito suggellato, firmato e steso su rta filigranata col bollo ordinario da una lira, avrà offerto sul prezzo sudtto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al risso minimo stabilito nelle schede suggellate e deposte sul tavolo le quali rranno aperte dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti doanno fare presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto o presso Tesorerie del Regno o le Casse dello Stato incaricate di ricevere ed amnistrare i depositi, il deposito come sopra stabilito per cauzione. Tale somma vrà essere in moneta corrente, od in rendita del Debito Pubblico al portore al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene erato il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto dovranno farsi dalle ore 8 ant. alle 2 pom. del giorno 11 novembre 1876.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma ed ai Distretti militari aventi sede nei capoluoghi di Divisione militare. Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non giungeranno a questo Corpo ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Foligno, 28 ottobre 1876.

5063 *Il Segretario del Consiglio:* TERZAGHI.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE.

Vista la legge 9 luglio 1876, n. 3226 (Serie 2ª), colla quale è approvata per causa di pubblica utilità la variante deliberata dal Consiglio comunale di Roma, il 26 maggio 1876, per il prolungamento della Via Nazionale dalla piazza Magnanapoli alla piazza di Venezia, cogli allargamenti delle Vie del Corso, delle tre Cannelle e di S. Eufemia;

Il Sindaco

previene, che nella segreteria generale di questo comune posta nel Palazzo Senatorio in Campidoglio si trovano depositati i seguenti documenti:

1° Pianta generale del progetto.

2° Pianta particellare delle proprietà da occuparsi.

3° Elenco delle proprietà suddette colle indicazioni del catasto, della quantità d'area da occuparsi e della indennità di espropriazione, come qui sotto si trascrive.

4° Elenco di quelle proprietà che espropriate per intero si occupano soltanto in parte.

5° Certificati catastali di ciascuna proprietà.

L'insieme di questi documenti costituisce il piano d'esecuzione e il pi[...] di offerta per le espropriazioni. Tutti gli aventi interesse potranno pren[...] cognizione dalle 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane per 15 giorni a decor[...] da oggi e dalla contemporanea inserzione di questa notificazione nella G[...]zetta *Ufficiale del Regno*, e ciò a termini e per gli effetti degli articoli 1[...] 24 e 25 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cau[...] pubblica utilità.

Chiunque abbia a fare osservazioni o reclami potrà esibirli per iscritt[...] carta legale da lira 1 dirigendoli al sindaco entro il periodo suaccennato, e[...] del pari nel tempo e modo sopraindicato dovranno farsi le dichiarazioni d[...] l'accettazione del prezzo da chi trovasse conveniente l'offerta.

Dal Campidoglio, li 31 ottobre 1876.

Il Sindaco: P. VENTURI.

Il Segretario Generale: G. FALCIO[...]

QUADRO indicante le proprietà da occuparsi per la esecuzione dell'opera.

Num. d'ordine	Numero di mappa	PROPRIETARI secondo i certificati catastali	NATURA ED UBICAZIONE del Fondo	SUPERFICIE da espropriarsi	IMPORTO della espropriazione compresa ogni indennità come alla nota A	OSSERVAZIONI
		Da Monte Magnanapoli alla piazza de'Santi Apostoli.		*Metri q.*		
1	526	Englefield cav. Luigi fu Enrico	Casa via delle Tre Cannelle, numeri 144 e 146	162 06	84000	Espropriazione per in[...]
2	531	Marsuzi Flavia fu Giovanni Battista in Grandi Benedetto, coniugi	Casa in via Magnanapoli, nn. 16 a 24 A	432 86	89000	Idem
3	530 sub. 1, 2	Daelman Giuseppina di Alessio vedova Carolus.	Casa e giardino via delle Tre Cannelle, numeri 157 e 158	578 27	150000	Idem
4	532	Origo. Primogenitura goduta dal marchese Carlo fu Gioacchino	Casa via Magnanapoli, num. 13 al 15, e via Tre Cannelle, num. 159 e 160	206 12	35000	Idem
5	544	Biondi Adelaide fu Paolo (Merolli)	Palazzo via delle Cannelle, nn. 93 a 99, e vicolo del Carmine, nn. 90 a 92	40 41	90000	Espropriazione parziale[...] prezzo vi è compresa [...] l'indennità pei lavo[...] eseguirsi nei fianchi [...] prospetto ove è l'ing[...] principale in causa del[...] novazione del piano s[...]
6	520 1/4	Rossini Filippo fu Luigi	Casa via delle Tre Cannelle, numeri 100 e 101, via della Pilotta, 35 e 35 A, e vicolo del Triangolo, n. 34	301 63	90000	Espropriata per inte[...]
7	510	Campanari marchese Evangelista fu Vincenzo .	Parte di palazzo via della Tre Cannelle, nn. 102 a 105, via della Pilotta, nn. 29 e 30.	132 42	45000	Idem
8	509	Foschi Luigi fu Antonio	Casa via della Pilotta, nn. 27 e 28 .	185 28	11000	Idem
9	508	Arcispedale di S. Salvatore ad Sancta Sanctorum	Idem nn. 25 e 26 .	89 97	11000	Idem
10	507	Arcispedale di Santa Maria della Consolazione.	Idem nn. 22 a 24 .	181 38	36500	Idem
11	506	Lugari D. Salvatore fu Lorenzo	Idem nn. 20 a 21 .	165 01	12500	Idem
12	505	Selvaggi Giuseppe fu Serafino	Idem nn. 16 a 19 .	329 00	36000	Idem
13	551	Doria Colonna principe D. Giovanni fu Aspreno.	Casa e giardino via della Pilotta, numeri 42 a 44, via de'Colonnesi, n. 45	582 61	105000	Espropriazione parziale[...] presi i lavori da eseg[...] nella testata del palaz[...] ora si unisce all'arco [...] demolisce.
14	552	Id. id. id.	Scuderia via de'Colonnesi, n. 45 .	138 41	11500	Espropriata per inte[...]
15	303 sub. 1	Senni Francesco fu Vincenzo	Palazzo e giardino in via delle Tre Cannelle, nn. 70 e 71, e vicolo dei Colonnesi, nn. 48 e 49	1458 40	256500	Idem
			Somma parziale . .	. . .	1063000	
		Dalla piazza de'Santi Apostoli alla piazza di Venezia.				
16	585	Cortesi Luigi e Vincenzo fu Angelo	Casa piazza Santi Apostoli, nn. 227 a 232, via di San Romualdo, numeri 233 a 235	491 95	190000	Idem
17	586	Tosti Luigia vedova Serafini Fracassini . . .	Casa via di S. Romualdo, nn. 236 e 237	36 89	13000	Idem
18	587	Ricci Antonio fu Luigi	Idem nn. 238 e 239	77 55	21000	Idem
19	588 sub. 1	Demanio Nazionale	Idem nn. 240 a 243	691 65	135000	Idem
20	588 e 590	Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma pel Fondo del culto	Casa e chiesa via S. Romualdo, n. 245	190 67	40000	Idem
21	585 sub. 3 586 sub. 2 591	Torlonia principe D. Alessandro fu duca D. Giovanni	Casa e palazzo piazza di Venezia, numeri 31 a 35, via S. Romualdo, 246 a 250, e piazza de'Santi Apostoli, nn. 225 e 226	1083 02	450000	Espropriazione par[...]
			Somma parziale . .	. . .	849000	
		Allargamento del Corso.				
22	610	Santa Maria di Loreto. Congregazione de'Fornai italiani padroni	Casa in via del Corso, nn. 294 e 295, via San Romualdo, nn. 251 a 257	70 46	72000	Idem
23	609	Spadina Gio Antonio e Luigi fu Vincenzo e Mesia Anna Maria fu Antonio e Mesia Pietro coniugi.	Casa in via del Corso, nn. 292 e 293 .	39 56	28000	Idem
24	608	Cicognani Scipione fu Felice	Idem nn. 288 a 291 .	70 65	35000	Idem

Num. d'ordine	Numero di mappa	PROPRIETARI secondo i certificati catastali	NATURA ED UBICAZIONE del Fondo	SUPERFICIE da espropriarsi	IMPORTO della espropriazione compresa ogni indennità come alla nota A	OSSERVAZIONI
25	607	Rocchi Luigi fu Giovanni Battista e Pietro fu Domenico	Casa in via del Corso, nn. 286 e 287	26 91	19000	Espropriazione parziale
26	606	Archiconfraternita di Santa Maria del Carmine alle Tre Cannelle	Idem nn. 283 a 285	23 85	19000	Idem
27	605	Salviucci Vincenzo fu Francesco	Idem nn. 279 a 282	39 73	39000	Idem
28	604	Bonelli Filippo, Vincenzo, Francesco ed Agostino fu Giovanni Battista per 5/6 e De Martino Francesca vedova Bonelli usufruttuaria e Bonelli Giovanni Battista fu Antonio proprietario per una sesta parte	Casa via del Corso, nn. 276 a 278, e vicolo del Piombo, nn. 288 e 289	12 46	23000	Idem
			Somma parziale	. . .	235000	
		Allargamento della via delle Tre Cannelle e Sant'Eufemia.				
29	554	Capranica del Grillo marchese Giuliano di Bartolomeo	Casa in via delle Tre Cannelle, numeri 72 al 76	155 41	77500	Idem
30	545	Sacripante Vituzzi marchese Giuseppe fu Carlo.	Palazzo in via delle Tre Cannelle, numeri 77 al 79, e vicolo del Carmine, nn. 180 e 181	64 80	65500	Idem
31	537	Belletti Giuseppe fu Pietro e Merluzzi Luigi fu Giovanni Battista	Casa in via Santa Eufemia, n. 183, e Tre Cannelle, nn. 180 e 181	129 46	50500	Espropriazione per intero
32	538	Frascari Diotallevi Maria fu Francesco vedova D'Ambrogi Domenico e D'Ambrogi Giuseppe fu Domenico usufruttuario. D'Ambrogi Giuseppe proprietario di tre quarti e Frascari Diotallevi Maria per un quarto	Casa via S. Eufemia, nn. 185 al 189	176 03	75000	Idem
33	539 sub. 1	Biolchini Pietro fu Luigi	Casa via S. Eufemia, nn. 190 e 191, via Magnanapoli, nn. 1, 2, 3	196 31	55000	Idem
			Somma parziale	. . .	323500	
			SOMMA TOTALE	. . .	2470500	

Nota A. Nei casi di espropriazione parziale la somma notata nella colonna 6 s'intende offerta a compenso non solo della espropriazione propriamente detta, ma anche delle demolizioni della parte espropriata, della ricostruzione dei prospetti, del riordinamento della proprietà residua, della interruzione de'redditi e di qualunque altro danno e pregiudizio dall'espropriazione derivante.

Ad istanza del signor Luigi Gianfelici, collettore dell'esattore comunale di Palestrina si rende pubblico il presente

AVVISO.

Nel giorno 20 novembre 1876 ed occorrendo un 2° e 3° esperimento nei giorni 27 novembre e 4 decembre 1876 avranno luogo nella R. pretura di Palestrina le sottoscritte subaste, cioè — A danno di Bernardini Agapito del fu Francesco: Terreni liberi in contrada Selciata, dell'estensione di tavole 5, sezione 2ª, particella 1468, del valore censuario di scudi 53 90, prezzo L. 337 74, confinanti Janniconi Lucia e strada: Casa libera in contrada Scaloni, sezione Città, particella 652, del valore censuario di scudi 45, prezzo L. 438 75, confinanti gli eredi di Veccia Ferdinando e strada da due lati: Cantina e Casa in via della Mola, sezione Città, particelle 711, 712 e 713/1, gravata dell'annuo canone di L. 43 sulla cantina, del valore censuario di scudi 153 75, prezzo L. 1489 75, confinanti Veccia eredi di Ferdinando, strada, e Costantini Luigi: Bottega libera in via Capocroce, sezione Città, particella 742/2, del valore censuario di scudi 22 50, prezzo L. 219 37, confinanti Macchi Giacomo, Cicerchia Pietro e strada — A danno di Bernassola Angelo di Agapito: Terreni liberi in contrada Colle Martino, dell'estensione di tavole 6 01, sez. 2ª, particelle 1827, 1828, 1829, del valore censuario di scudi 64 78, prezzo L. 401 11, confinanti strada, Frattini cav. Candido, e Martini eredi di D. Luigi: Dominii diretti di terreni in contrada Falcorotondo, dell'estensione di tavole 7 60, sezione 2ª, particelle 1248, 1249, 1250, del valore censuario di scudi 95, prezzo L. 628 24, confinanti Amariste Gordiano, Del Moro Giuseppe e Fiasco Cosimo: Altri terreni in contrada Colle Bettuccio, liberi, dell'estensione di tavole 64 58, sezione 4ª, particella 57, del valore censuario di scudi 210 53, prezzo L. 1303 59, confinanti Cialdei Giulio da due lati, e Pantanelli Gregorio: Fabbricato libero nel vicolo della Gatta e stalla per uso al civico n° 20, sezione Città, particella 54, del valore censuario di scudi 13 87, prezzo L. 135 22, confinanti Seldati Augusto, Soleti Giovanni e strada: Altro fabbricato in via de' Merli e stalla d'affitto, civico n° 32 libero, sezione Città, particella 407, del valore censuario di scudi 10 50, prezzo L. 102 37, confinante strada da tre lati — A danno di Frezzolini Anna Maria ed Arcangelo del fu Filippo: Fabbricato libero in via Porta del Sole, casa, stalla e cantina, sezione Città, particella 15, del valore censuario di scudi 127 50, prezzo L. 1249 12, confinanti Verzetti Benedetto, Cicerchia Francesco e strada — A danno di Pinci Angelo fu Angelo: Dominii diretti di terreni in contrada Casale lungo Ciciliano, formanti un sol corpo, sezione 2ª, particelle 1942, 1943, 1944, 1945, del valore censuario di scudi 68 18, prezzo L. 422 16, confinanti stradello, Carpineti Agapito, Marini eredi di Ottavio, ed Ospedale di Palestrina — A danno di Farina Teresa fu Bernardino: Fabbricato libero, cioè: Casa, stalla e cantina in via del Tempio, sezione Città, particella 202/2, del valore censuario di scudi 59 25, prezzo lire 577 68, confinanti strada, Spadoni Agapito, e Duca Silvestro — A danno di Frezzolini Anna Maria fu Filippo: Terreni in contrada Colombella, gravati del canone di scudi 2 78 annui a Barberini, dell'estensione di tavole 3 55, sezione 1ª, particelle 1194, 1212, del valore censuario di scudi 4 46, prezzo lire 13 80, confinanti Salomaca Giovanni e stradello: Fabbricato libero in contrada Corso Pier Luigi, cioè, osteria e orto, sezione Città, particella 84/1 e 85, del valore censuario di scudi 172 50, prezzo L. 1681 27, confinanti strada, Calabresi eredi di Francesco, e Soleti Giovanni: Cantina libera in contrada come sopra, sezione Città, particella 89/4, del valore censuario di scudi 75, prezzo L. 723 15, confinanti strada, Marini eredi di Marino e Capitolo di Massa Comune — A danno di Rossi Gio. Battista fu Giovanni: Terreni liberi in Via Vecchia, della estensione di tavole 17 80, sezione 1ª, particelle 1028, 1029, 1030, 1038, 1039, 1031, del valore censuario di scudi 246 25, prezzo L. 1524 78, confinanti Pinci Angelo, stradello, e strada: Casa e bottega in via della Mola e Piazza Savoia, sezione Città, particelle 732 e 789, del valore censuario di scudi 150, prezzo L. 1462 50, confinanti Marini Antonio, e strada da due lati: Molino ad olio in contrada Via Vecchia, sezione 1ª, particella 959, del valore censuario di scudi 66 67, prezzo L. 649 42, confinanti eredi di Arena Luigi, gravato dell'annuo canone di L. 32 25 a Baroni — A danno di Coccia Angelo fu Pietro: Casa libera in contrada S. Biagio, sezione Città, particelle 152 e 153, del valore censuario di scudi 68 25, prezzo L. 665 43, confinante strada da tre lati: Casa e stalla per uso in via S. Biagio, libera, sezione Città, particella 224/3, del valore censuario di scudi 90, prezzo L. 937 50, confinanti strada, Lipizzi Felice, e Stradella Angelo: Altra casa in contrada come sopra, pure libera, sezione Città, particella 2730, del valore censuario di scudi 33 75, prezzo lire 329 05, confinanti Mosca Francesco, Cicerchia ecc. — A danno di Stradella Pietro fu Giacomo: Casa libera in via dell'Annunziata, sezione Città, particella 290, del valore censuario di scudi 15, prezzo L. 146 25, confinanti Buratti Maria, Tagliacozzo Alessandro, e strada: Altra casa e stalla nella medesima contrada, egualmente libera, sezione Città, particelle 293/1, 294/1, e 295, del valore censuario di scudi 72, prezzo L. 702, confinanti Ilardi Agapito, e strada da due lati: Granaro in contrada Scaccioli, pure libero, sezione Città, particella 2714, del valore censuario di scudi 18 75, prezzo L. 182 80, confinante strada da tre lati — A danno di Di Tullio Angelo Maria del fu Nicola: Casa libera in via Scaloni di S. Biagio al civico n° 29, sezione Città, particella 222/1, del valore censuario di scudi 34 50, prezzo L. 336 37, confinanti Buratti Raffaele, Marrellitto Giovanni e strada — A danno di Buratti Maria ved. Tommasi: Casa libera in via S. Antonio al n° civico 32, sezione Città, particella 918 sub. 1, del valore censuario di scudi 37 50, prezzo L. 365 62, confinanti strada, Capitolo di Massa Comune e Scavalli eredi di Teofilo.

Tutti i sopradescritti fondi trovansi situati nel comune di Palestrina.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in denaro corrispondente al 5 per 0|0 del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile. Il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, e più tutte le spese d'asta, di registro e contrattuali.

Palestrina, 25 ottobre 1876.

5074 *Per l'Esattore:* LUIGI GIANFELICI collettore.

Avviso di nuovo incanto

per la vendita volontaria di casa in Roma.

In seguito dell'avviso di miglioria pubblicato nel giorno sei ottobre cadente, col quale s'invitavano oblatori ad esibire la loro offerta non più tardi del giorno ventiquattro dello stesso mese di ottobre e delle ore dodici meridiane per migliorare il prezzo di lire cinquemila cinquecentocinquanta, per la vendita volontaria dell'infrascritto fondo, spettante alla Congregazione degli Operai della Divina Pietà, essendosi avuta nel termine legale l'offerta del signor Giuseppe Sindiri, che portò il prezzo anzidetto a lire cinquemilacinquecento, si deduce a pubblica notizia che nell'ufficio Bartoli di residenza del sottoscritto notaro, posto in Roma, piazza di S. Luigi de' Francesi, n. 35, nel giorno di sabato diciotto del prossimo mese di novembre, alle ore dieci antimeridiane, avrà luogo un nuovo e definitivo incanto, aprendosi la concorrenza sulla detta somma di L. 5500. Tale esperimento si effettuerà ad accensione di candela secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità generale approvato con R. decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, avvertendosi, che ciascun aumento di prezzo non potrà essere inferiore a lire cinquanta, restando il canone e tutti i pesi gravanti il fondo non che le spese di asta e di acquisto a carico del deliberatario, a forma del primitivo bando di vendita.

Chiunque vorrà concorrere all'asta dovrà in antecedenza all'incanto depositare presso il sottoscritto notaro il decimo della enunciata somma di lire 5500, ossia lire cinquecentocinquanta, non che lire 400 a garanzia delle spese da sopportarsi intieramente dall'acquirente del fondo.

— Roma, 30 ottobre 1876.

Fondo da vendersi.

Casa posta in Roma in via de' Miracoli, distinta coi numeri civici 53 e 54, composta di due ambienti terreni, con piccolo cortile, e due superiori, confinante con le proprietà Cavalletti, Trouvè, Tortori e la pubblica via, salvi, ecc., gravata dell'annuo canone di scudo uno, pari a lire 5 37 5.

5085 FILIPPO BUTTAONI not. amministratore dell'ufficio Bartoli.

AVVISO.

Sopra ricorso dell'Agenzia trasporti Paolo Pieri di Viterbo, ivi eligente domicilio Piazza del Gesù n° 5, il pretore di Viterbo, come giudice di commercio, con suo decreto 21 ottobre 1876 ha autorizzata la vendita di tre bauli ed oggetti in essi contenuti esistenti presso l'Agenzia suddetta e spettanti al Lattad Raimondo, d'incognito domicilio e dimora, acciò sul prezzo da ricavarsi sia l'Agenzia stessa rimborsata delle spese di trasporto e magazzinaggio non che di quelle degli atti, delegando all'uopo il suo cancelliere sig. Ippoliti e fissando per la vendita stessa il nono giorno non feriato dalla data della notifica.

S'inserisce la presente in ossequio dell'art. 192, capov. 3 del Codice di commercio, e 141, alinea 2 Codice di procedura civile, dandosi contemporaneamente luogo alle altre formalità ivi prescritte per la notifica al debitore.

Viterbo, 30 ottobre 1876.

5086 AVV. BARDI.

ESTRATTO DI NOTIFICAZIONE.

Sotto il giorno 29 ottobre 1876 sopra istanza dei signori Loti Giuseppe, Mattioli Eugenio, Mattioli Francesco, e Guerrini Antonio Nazzareno e Filippo domiciliati in Viterbo, quali acquirenti dei fondi urbani e rustici di Giovanni Morini, è stato notificato a tutti i creditori iscritti dello stesso Morini, non che al medesimo precedente proprietario, l'atto prescritto dall'art. 2043 del Codice civile coll'offerta di pagare il prezzo stipolato nei respettivi contratti di affitto.

Tutto ciò si deduce a pubblica notizia a mente e per gli effetti dell'articolo 2044 del detto Codice civile.

5072 ANGELO avv. CANEVARI proc.

MUNICIPIO DI ALBANO LAZIALE

Avviso d'Asta.

Dovendosi procedere da questo Municipio alla rinnovazione dell'appalto dell'illuminazione notturna per un triennio decorribile dal giorno 16 novembre prossimo a tutto il 15 novembre 1879, si fa noto che in seguito dell'abbreviazione dei termini legali, disposta a senso di legge nel giorno di giovedì 2 novembre 1876, alle ore 10 antimeridiane, in questa residenza municipale avanti il sottoscritto si terrà pubblico esperimento di asta, in base dell'annuale corrisposta di lire 8880, da ridursi a miglioria per l'interesse comunale.

Le condizioni tutte relative all'appalto risultano da apposito capitolato esistente in quest'ufficio ed a chiunque visibile, dal quale capitolato risulta l'onere della nuova collocazione in opera per parte dell'appaltatore di n. 30 fanali a braccio in luogo dei vecchi tuttora esistenti a catena.

Il termine utile per la presentazione delle offerte a titolo di vigesima scadrà col giorno 8 novembre prossimo alle ore 12 meridiane. L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine.

Dalla Residenza Municipale di Albano Laziale, li 24 ottobre 1876.

5082 *Il Sindaco:* PIETRO FEOLI.

PROVINCIA DI ROMA — CIRCONDARIO DI ROMA

COMUNE DI ROCCA PRIORA

AVVISO.

Presso gli uffici di questa segreteria comunale, e per giorni quindici dalla data del presente avviso, sono esposti gli atti tecnici relativi al progetto di costruzione della strada comunale obbligatoria da questo paese a Monte Compatri.

Si invita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza, ed a presentare entro il detto termine le osservazioni e le eccezioni, che avesse a muovere.

Queste potranno esser fatte in iscritto, od a voce, ed accolte dal segretario comunale (o da chi per esso) in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente o per esso da due testimoni.

Si avverte inoltre, che il progetto in discorso tien luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16, 23 della legge 25 giugno 1865, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Rocca Priora, 10 ottobre 1876.

5084 Per il Sindaco — *L'Assessore Anziano:* V. PORCARI.

P. N. 59793.

S. P. Q. R.

Notificazione d'asta per esperimento definitivo.

Nell'esperimento vigesimale praticatosi ieri si ottenne il ribasso di L. 12 per cento, compreso l'altro ricevuto in primo grado d'asta di L. 1 30 per cento sulla somma di L. 8654 94 prevista per l'appalto dei lavori di rinnovazione di selciato nella piazza Fiammetta e nella squadra e vicolo dei Tre Archi compresa fra la via dei Coronari ed il crociale di S. Trifone, con costruzione di una fogna normale in piazza Fiammetta.

Ora si avverte il pubblico che al mezzodì del giorno 13 del prossimo futuro novembre, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, e sotto la presidenza del signor sindaco, o di chi per esso, si procederà all'estinzione della terza ed ultima candela vergine ad un solo incanto e definitivo deliberamento qualunque sia il numero dei concorrenti.

L'asta sarà aperta sulla somma residuata di L. 7628 39, ferme restando tutte le condizioni contenute nella notificazione d'asta dei 24 settembre decorso, numero 50637.

Dal Campidoglio, li 28 ottobre 1876.

5060 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI

REGIA SOTTOPREFETTURA

DEL CIRCONDARIO DI MONTELEONE DI CALABRIA

Avviso d'Asta.

Gl'incanti separati tenuti oggi per l'appalto di tutte le opere e provviste per la costruzione delle strade obbligatorie del comune di Briatico rimasero aggiudicati nel modo seguente:

1. Per la viabilità Spadaro-Sciconi al signor Chiarella Giuseppe col ribasso del 24 per cento sul prezzo di base di lire 20,724 88;

2. Per la viabilità Briatico-Casetta-Grasso al signor Lombardi Comite Raffaele di Nicola col ribasso del 2 50 per 0/0 sul prezzo di base di lire 62,021.

Per gli effetti dell'articolo 98 del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, si avverte che si può produrre offerta di ribasso in grado di ventesimo in questa sottoprefettura fino alle ore 10 ant. del giorno 4 novembre p. v. giusta precedente avviso del 28 settembre prossimo scorso.

Monteleone, 20 ottobre 1876.

5070 *Il Segretario:* FACENDA.

Istanza per deputa di perito.

In seguito a precetto immobiliare del giorno 24 agosto 1876 per L. 3046 15 fatto al signor Giuseppe Maggiorani di Genzano, il sottoscritto procuratore nell'interesse del creditore sig. Giorgio Melata ha richiesto l'ill.mo sig. presidente del Regio tribunale di Roma per la deputa di un perito per la stima del seguente fondo:

Terreno vignato e cannetato con alberi di olivi e frutti, posto nel territorio dell'Ariccia in quarto Ginestreto, vocabolo Pagliarozza, con casino e casale della quantità superficiale di rubbia cinque a corpo e non a misura, gravato per una gran parte dell'annuo canone perpetuo di scudi 50 82 a favore del Monastero delle Cappuccine di Albano attualmente rappresentato dalla Direzione del fondo pel culto, e per una parte dell'annuo perpetuo canone di scudi 2 44 1/2 a favore della casa Chigi, distinto nella mappa censuaria sotto i numeri 35 sub. 1 e 2, 36, 37, 289 e 369, sezione 2ª, e confinante da un lato cogli eredi Lupelli, e dall'altro collo stradone di Ginestreto, e per altro lato col viale Ginestreto, e per altro lato la strada romana.

5075 C. VASELLI proc.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORR. DI ROMA.

Vendita giudiziale.

(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto procuratore rende a pubblica notizia che nel giorno 2 dicembre 1876 innanzi la prima sezione del suddetto tribunale avrà luogo la vendita degli immobili sottodescritti esecutati ad istanza di Giacomo Savi a danno di Giovanni Martorelli.

Descrizione degli immobili.

Lotto 1. Casa in Ariccia in via del Corso e via Flora ai civici numeri 4 e 81, pianta censuaria nº 4, sub. 2, 3, e 5 rata, escluso l'intero primo piano e pianterreno, di 8 vani al 2º piano, 5 al 3º piano, dell'annuo reddito di L. 820, confinanti Martorelli Maria in Silvestroni, Invernizi Gaetano, e Barigioni Pereira Santiago Gustavo.

Lotto 2. Casa in Piazza Nazionale al civico nº 4, pianta censuaria num. princ. 4 rata, di 4 vani al 2º piano, 5 al 3º piano, dell'annuo reddito di lire 504, con gli stessi confinanti.

Lotto 3. Casa con corte in via Flora al civico nº 82, pianta censuaria nº 5, princ. rata, di 1 vano sotterra, 3 vani terreni, 4 vani al 2º piano, dell'annuo reddito di L. 616, con gli stessi confinanti, e la bottega di recente costruzione in via Flora al civico nº 82, mappa censuale num. princ. 5 rata, di un vano terreno, dell'annuo reddito di L. 60, con i suddetti confinanti, la qual bottega attualmente ha l'apertura verso via Flora murata e forma un sol lotto colla predescritta casa.

Lotto 4. Casa e cantina in via Flora ai civici numeri 36 e 37, mappa censuale numeri 76 e 77, di un vano terreno e vano superiore dell'annuo reddito di L. 105, confinanti Petrucci Pasquale, Giuliani Giulio, e strada.

Lotto 5. Scuderia con corte e fienile in via Flora ai civici numeri 65 e 66, mappa censuale nº 155, di un vano terreno ed uno superiore, dell'annuo reddito di L. 150, confinanti i beni del Capitolo di Ariccia, e strada da tre lati.

Lotto 6. Terreno pascolivo nell'Agro Romano, in vocabolo Tor Paluzzo, gravato del canone di scudi 10 a rubbio a favore del principe Piombino, nº di mappa 163, del catasto delle vigne dell'Agro Romano nº princ. 150, della quantità superficiale di tavole 13 e cent. 11, confinanti Jacoangeli Domenico, Boccale Giuseppe, Galassi Giovanni ed altri.

Lotto 7. Terreno vignato posto ove sopra, gravato dello stesso canone, mappa anzidetta nº princ. 161, quantità superficiale tavole 15 e cent. 25, confinanti Scardecchia Domenico, Soldini Girolamo, Jacobini Agostino ed altri.

Lotto 8. Terreno vignato posto ove sopra, gravato dello stesso canone, confinanti Valeri Domenico, Silvestroni Bernardino, e strada di Tor Paluzzo, della quantità superficiale di tavole 8 e cent. 89, mappa anzidetta numeri princ. 281 e 282.

Lotto 9. Terreno vignato posto ove sopra, gravato dello stesso canone, confinanti Pontani Pietro, Ortolani Luigi e fratelli e strada di Tor Paluzzo, della quantità superficiale di tavole 64 e cent. 55, mappa anzidetta numeri princ. 288, 289 e 290.

I descritti fondi sono gravati del tributo diretto verso lo Stato in lire 12 50 per ogni 100 lire di estimo catastale o reddito imponibile.

L'asta verrà aperta in base ai seguenti prezzi per ciascun lotto dai periti giudiziali fissato.

Il 1º lotto per L. 8125 — Il 2º lotto per L. 7040 — Il 3º lotto per L. 8000 — Il 4º lotto per L. 580 — Il 5º lotto per L. 1000 — Il 6º lotto per L. 1125 — Il 7º lotto per L. 2100 — L'8º lotto per L. 1200 — Il 9º lotto per L. 2960.

5057 AVV. FRANCESCO ANTONICOLI proc.

CAMERANO NATALE, *Gerente.*

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.